

NOTIZIARIO N. 52 - 18 DICEMBRE 2020

AVVISO

Dal 1° gennaio 2021 verrà cessato il numero di fax 0544/270210

AFFARI GENERALI

- ◆ Regione Emilia-Romagna: nuovo “Patto per il lavoro e il clima”. pag. 3
- ◆ Rischio inadempienza bancaria dal 2021 per imprese e privati. pag. 4
- ◆ Rilevazione ISTAT sulla situazione e le prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria Covid-19: “tra giugno e ottobre riduzioni di fatturato per oltre due terzi delle imprese”. pag. 5
- ◆ Patto per lo sviluppo economico della Bassa Romagna. pag. 36
- ◆ Interessi legali: nuova misura (0,01%) da gennaio 2021. pag. 37

FINANZA AGEVOLATA

- ◆ Nuovo piano nazionale transizione 4.0. pag. 38
- ◆ Credito d'imposta beni strumentali 2020. pag. 40
- ◆ Credito d'imposta formazione 4.0. pag. 42
- ◆ Patent box. pag. 43

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Sospensione (condizionata) dei versamenti contributivi che scadono a dicembre 2020, ai sensi del d.l. 30/11/20, n. 157: circolare INPS 14/12/20, n. 145. pag. 44
- ◆ Riduzione del cuneo fiscale da luglio 2020: «chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo» dell'Agenzia delle Entrate. pag. 53
- ◆ Congedo Covid-19 per la sospensione dell'attività didattica del figlio minore di anni 14: procedura per presentare la domanda all'INPS. pag. 85
- ◆ Orario di lavoro rimodulato per mutate esigenze organizzative e produttive o per favorire la ricollocazione dei lavoratori: faq ANPAL sul «fondo nuove competenze» (aggiornate all'11 dicembre 2020). pag. 87
- ◆ «Diffida accertativa» degli ispettori del lavoro: indicazioni operative dell'INL nelle ipotesi di responsabilità solidale. pag. 89
- ◆ Tfr: indice di rivalutazione di novembre 2020. pag. 98



*Gli uffici dell'associazione resteranno chiusi
dal 24 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 compresi*

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA
NUOVO “PATTO PER IL LAVORO E IL CLIMA”**

Dopo aver partecipato ai numerosi incontri preparatori, lo scorso 14 dicembre Confimi Romagna ha sottoscritto il nuovo **“Patto per il Lavoro e per il Clima”** della Regione Emilia-Romagna.

Il documento, che aggiorna quello firmato nel luglio 2015, definisce gli indirizzi e le strategie per affrontare i prossimi anni, favorire la ripresa e uno sviluppo in simbiosi tra lavoro e ambiente, energie pulite e rinnovabili, mobilità sostenibile, transizione energetica ed ecologica, riduzione delle emissioni, ecc.

Il testo completo è disponibile accedendo al seguente link: http://www.confimiromagna.it/wp-content/uploads/2020/12/14.12.2020_Regione-E-R_Patto-per-il-Lavoro-e-per-il-Clima.pdf

RISCHIO INADEMPIENZA BANCARIA DAL 2021 PER IMPRESE E PRIVATI

Dal 1° gennaio 2021 le banche dovranno applicare i nuovi criteri e le modalità stabilite dalla **Commissione UE – Regolamento 171/2018 del 19/10/2017**, nell'individuare delle posizioni che presentano difficoltà di pagamento e per definire le posizioni in stato di inadempienza (o default).

Per finire in stato di default basterà un arretrato per più di **90 giorni**, se superiore **all'1% delle esposizioni verso la banca**:

- per **privati e PMI**, di una somma oltre i **100 euro**;
- per le **imprese in generale**, di una somma oltre i **500 euro**.

Si tratta di una classificazione dei debitori che implica l'applicazione di criteri più restrittivi rispetto agli attuali, **con evidenti ripercussioni sulle possibilità di accesso al credito**.

L'impresa **potrà trovarsi in default**, anche con riferimento a un solo finanziamento e, per una sorta di **effetto domino**, si vedrà passare in stato di default tutte le sue esposizioni nei confronti della banca, anche qualora abbia linee di credito ancora disponibili che potrebbero essere utilizzate per la compensazione degli inadempimenti in essere ed evitare il default.

Al superamento delle due soglie, scatterà la **segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia** e l'imprenditore diventerà in automatico un "cattivo pagatore", con la conseguenza che non potrà ricorrere all'aiuto di alcun istituto di credito.

Per uscire dalla situazione di default ci vorranno almeno tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare l'impresa in situazione di inadempienza.

In questo periodo la banca valuterà comportamento e situazione finanziaria dell'impresa per rilevare elementi utili alla modifica del classamento.

Riteniamo utile riportare il link per accedere alla **"Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default"** elaborata nell'ambito del Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (CIRI), con l'obiettivo di favorire il rapporto delle imprese con le banche e gli altri intermediari:

<http://www.confimromagna.it/wp-content/uploads/2020/12/Guida-semplice-alle-nuove-regole-europee-in-materia-di-default.pdf>

SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELLE IMPRESE NELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Tra giugno e ottobre riduzioni di fatturato per oltre due terzi delle imprese

Il 32,4% (con il 21,1% di occupati) segnala rischi operativi e di sostenibilità della propria attività e il 37,5% ha richiesto il sostegno pubblico per liquidità e credito, ottenendolo nell'80% dei casi.

La diffusione della vendita di beni o servizi mediante il proprio sito web è quasi raddoppiata, coinvolgendo il 17,4% delle imprese.

Nonostante la crisi, il 25,8% delle imprese (che occupano il 36,1% degli addetti) è orientata ad adottare strategie di espansione produttiva.

39,2%

Le imprese con servizi digitali di interazione con la clientela

+17 punti percentuali durante la crisi

41,8%

Le imprese che hanno fatto ricorso alla Cig o a strumenti analoghi

15,0%

Le imprese con un profilo di rischio molto elevato

Occupano 1,2 milioni di addetti, di cui 900mila nei servizi

www.istat.it

UFFICIO STAMPA
tel. +39 06 4673.2243/4
ufficiostampa@istat.it

CENTRO DIFFUSIONE DATI
tel. +39 06 4673.3102

Tra il 23 ottobre e il 16 novembre 2020, è stata condotta la seconda edizione della rilevazione "Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria Covid-19" con l'obiettivo di aggiornare le informazioni raccolte nella prima edizione¹ e consentire nuove valutazioni in merito agli effetti della pandemia sull'attività delle imprese e le loro prospettive.

In questo Report vengono diffuse tempestivamente a cittadini, operatori economici e decisori pubblici, evidenze statistiche di elevata qualità su come le nostre imprese stanno vivendo questa difficile fase della storia del Paese, con particolare riferimento all'impatto economico, finanziario e sulle prospettive future. Inoltre, una specifica attenzione è stata data alle conseguenze che l'emergenza sanitaria ha avuto sull'utilizzo delle tecnologie digitali da parte delle imprese, così come all'importanza per le imprese delle misure adottate fino a giugno 2020.

I quattro quinti delle imprese oggetto di indagine (804 mila, pari al 78,9% del totale) sono microimprese (con 3-9 addetti in organico), 189 mila (pari al 18,6%) appartengono al segmento delle piccole (10-49 addetti) mentre sono circa 22 mila quelle medie (50-249 addetti) e 3 mila le grandi (250 addetti e oltre) che insieme rappresentano il 2,6% del totale. Più della metà delle imprese è attiva al Nord (il 29,3% nel Nord-ovest e il 23,4% nel Nord-est), il 21,5% al Centro e il 25,9% nel Mezzogiorno.

Nel corso della rilevazione, il 68,9% delle imprese ha dichiarato di essere in piena attività, il 23,9% di essere parzialmente aperta - svolgendo la propria attività in condizioni limitate in termini di spazi, orari e accesso della clientela. Il 7,2% ha invece dichiarato di essere chiuso: si tratta di circa 73 mila imprese, che pesano per il 4,0% dell'occupazione. Di queste 55 mila prevedono di riaprire mentre 17 mila (pari all'1,7% delle imprese e allo 0,9% degli occupati) non prevedono una riapertura.

L'85% delle unità produttive "chiuse" sono microimprese e si concentrano nel settore dei servizi non commerciali (58 mila unità, pari al 12,5% del totale), in cui è elevata anche la quota di aziende parzialmente aperte (35,2%). Le attività sportive e di intrattenimento presentano la più alta incidenza di chiusura, seguite dai servizi alberghieri e ricettivi e dalle case da gioco. Una quota significativa di imprese attualmente non operative si riscontra anche nel settore della ristorazione (circa 30 mila imprese di cui 5 mila non prevedono di riprendere) e in quello del commercio al dettaglio (7 mila imprese). Il 28,3% degli esercizi al dettaglio chiusi non prevede di riaprire rispetto all'11,3% delle strutture ricettive, al 14,6% delle attività sportive e di intrattenimento e al 17,3% delle imprese di servizi di ristorazione non operative.

Tra le imprese attualmente non operative, quelle presenti nel Mezzogiorno sono a maggior rischio di chiusura definitiva: il 31,9% delle imprese chiuse (pari a 6 mila unità) prevede di non riaprire, rispetto al 27,6% del Centro, al 23% del Nord-ovest e al 13,8% del Nord-est (24% in Italia).

IMPRESE IN BASE ALLO STATO DI ATTIVITÀ DICHIARATO NEL PERIODO 23 OTTOBRE-16 NOVEMBRE 2020. Per ripartizione e settore di attività economica. Valori assoluti e percentuali

	Ripartizione territoriale				Settore di attività economica				Totale	
	Nord-ovest	Nord-est	Centro	Mezzogiorno	Industria	Costruzioni	Commercio	Altri Servizi	Numero	%
Totalmente aperta	70,3	71,1	66,3	67,5	82,5	87,2	81,5	52,3	702.847	68,9
Parzialmente aperta*	22,7	21,2	27,0	25,2	15,3	10,5	15,4	35,2	243.988	23,9
Chiusa ma prevede di riaprire	5,4	6,6	4,8	5,0	1,1	0,9	2,0	10,1	55.460	5,4
Chiusa e non prevede di riaprire	1,6	1,1	1,8	2,3	1,1	1,4	1,1	2,4	17.491	1,7
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	1.019.786	100,0

*Ad esempio limitata negli spazi, negli orari e nell'accesso alla clientela.

¹ La prima edizione è stata realizzata nel mese di maggio, in piena ripresa delle attività produttive dopo il periodo di lockdown nazionale. La seconda edizione nasce in una nuova fase di contenimento dell'ondata epidemica che ha portato all'adozione di diverse misure restrittive in base alla diffusione del virus a livello regionale.

Tra giugno e ottobre fatturato in calo rispetto al 2019 per sette imprese su 10

Il 68,4% delle imprese (che rappresentano il 66,2% dell'occupazione) dichiara una riduzione del fatturato nei mesi giugno-ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel 45,6% dei casi il fatturato si è ridotto tra il 10% e il 50%, nel 13,6% si è più che dimezzato e nel 9,2% è diminuito meno del 10%. Rispetto a quanto rilevato per il bimestre marzo-aprile 2020, si conferma dunque un'elevata incidenza di imprese con il valore delle vendite in flessione (erano il 70%) ma si riduce l'intensità: il 41,4% delle imprese aveva infatti riportato una riduzione del fatturato superiore al 50% rispetto agli stessi mesi del 2019, il 27,1% tra il 10 e il 50% e il 3% meno del 10%.

Scende anche l'incidenza di casi di mancata realizzazione di fatturato (1,9% rispetto al 14,6% di marzo-aprile) mentre si amplia la quota di imprese con valori del fatturato stabili (19,9% rispetto a 8,9% di marzo-aprile) o in aumento (il 9,8% rispetto al 5%). In particolare il 3,8% dichiara un aumento inferiore al 10% e il 6,0% superiore a tale soglia.

Sul territorio, la quota di imprese con vendite in crescita risulta superiore alla media nazionale nella provincia autonoma di Trento (17,5%), in Veneto (12,5%) e Abruzzo (12,3%). Sul versante opposto, la quota di imprese che fanno registrare una flessione del fatturato superiore al 50% è più alta nel Lazio (18,3%), in Sicilia (17,4%), Campania (17,3%) e Calabria (17,1%).

A livello settoriale, recuperano rispetto ai risultati particolarmente negativi di marzo-aprile le imprese che operano nelle costruzioni, con il 26,8% che dichiara una stabilità del fatturato e l'11,5% una crescita, contro l'8,3% e il 6,1% di marzo-aprile. Nel complesso, recupera anche il settore della produzione di beni intermedi ma con specificità a livello di singoli comparti. Più nel dettaglio, la metallurgia presenta una quota relativamente elevata di imprese con flessione del fatturato mentre nelle industrie farmaceutiche l'incidenza di dinamiche positive, pur consistente (22% dei casi), è inferiore a quella di marzo-aprile (28%); l'opposto avviene per l'industria della chimica (21,8% a giugno-ottobre e 18,6% a marzo-aprile).

La quota di operatori che riportano una perdita di fatturato compresa tra il 10 e il 50% è superiore alla media complessiva (45,6%) nel comparto dei beni alimentari (50,8%) e in quello dei beni di investimento (49,2%). All'interno della manifattura sono particolarmente colpiti la fabbricazione di prodotti in pelle, l'industria del legno, della carta stampata. La fabbricazione di altri mezzi di trasporto registra invece una quota significativa di imprese con un fatturato in crescita (26,2%).


Il commercio, in particolare quello al dettaglio, ha risultati in linea con quelli aggregati nonostante le limitazioni amministrative: il 42,3% registra un calo del 10-50%, il 10,6% di oltre il 50% e l'11,2% di meno del 10%. Molto più negativo l'andamento dei servizi ricettivi: il 43,5% delle imprese dichiara assenza di fatturato o una diminuzione superiore al 50%, il 43% un calo del 10-50%. Analogamente, il comparto della ristorazione registra il prevalere di flessioni, anche se con un'intensità inferiore rispetto a quello ricettivo: il 26,7% non registra fatturato o subisce riduzioni di oltre il 50%, il 56,3% tra il 10-50%.

I servizi alla persona, alle imprese o professionali si confermano i comparti più colpiti non riuscendo a beneficiare se non in misura limitata del complessivo miglioramento rispetto alla situazione di marzo-aprile.



FIGURA 1. IMPRESE IN BASE ALL'ANDAMENTO DEL FATTURATO REGISTRATO A GIUGNO-OTTOBRE E A MARZO-APRILE 2020 RISPETTO AGLI STESSI MESI DEL 2019, PER MACRO SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA.

Valori percentuali



*Nel grafico è riportato il dettaglio dell'industria in senso stretto articolata per produzione di beni alimentari e di consumo, intermedi e d'investimento.

Tra i comparti in difficoltà spicca quello delle agenzie di viaggio e tour operator: l'88% dichiara una assenza di fatturato o una perdita superiore al 50%. Diminuzioni superiori alla media si rilevano anche nel campo delle attività creative e artistiche, di produzione cinematografica e musicale, sportive e di intrattenimento, nell'assistenza sociale non residenziale, case da gioco, attività di noleggio e leasing, istruzione e nel settore della pubblicità e ricerche di mercato.

Le micro imprese (3-9 addetti), più delle altre tipologie dimensionali, attribuiscono il calo del fatturato alle restrizioni dovute all'attuazione dei protocolli sanitari, con un'incidenza del 43,2%. Nelle piccole imprese tale quota scende al 35,4%, con un'importanza analoga a quella del calo della domanda nazionale di beni o servizi (35,3%).

Tra le medie e grandi imprese la riduzione del fatturato è invece attribuita direttamente al calo della domanda nazionale (36,1% delle risposte tra le imprese di 20-249 addetti e 38,7% tra quelle di 250 addetti e più) o di quella estera (24,8% e 24,3%). Sono decisamente meno frequenti le segnalazioni relative a effetti negativi connesse all'acquisizione di materie prime, sia in termini di fornitura (1,7%) sia per l'aumento dei prezzi (1,6%), sia per le esigenze di isolamento/quarantena del personale (3,2%).

Sei imprese su 10 prevedono perdite di fatturato tra dicembre e febbraio

Per il periodo dicembre 2020 - febbraio 2021, il 61,5% delle imprese prevede una contrazione del fatturato rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente. Nel 40% dei casi il calo è previsto tra il 10 e il 50%, nel 15,1% di oltre il 50% e nel 6,4% di meno del 10%.

In termini prospettivi la maggior parte delle imprese (52,5%) conferma l'andamento sperimentato nel periodo giugno-ottobre 2020. Nei rimanenti casi invece, prevale un giudizio più negativo. Quasi una impresa su quattro (226 mila unità, pari al 22,6% delle imprese e al 18% dell'occupazione) prevede un peggioramento e il 18,0% (180mila) non è in grado di fare previsioni.


Le valutazioni negative sono diffuse nei settori più colpiti dalla crisi, ossia servizi di alloggio (42,1%), ristorazione (31,9%), agenzie di viaggio e tour operator (35,8%), attività sportive, di intrattenimento e divertimento (32,2%) e attività creative e artistiche (31,6%).

A livello territoriale, la quota di imprese che attendono una diminuzione del fatturato è lievemente maggiore nelle regioni del Nord (Nord-est 24,6%, Nord-ovest 23,3%, Centro 22,1% e Mezzogiorno 20,4%). Sul fronte opposto sono circa 69 mila le imprese che prevedono un miglioramento rispetto alla dinamica registrata nel periodo giugno-ottobre (6,9% del totale delle imprese e 8,7% dell'occupazione); l'incidenza è maggiore tra le aziende più grandi (l'11,8% rispetto al 9,6% delle medie imprese e al 6,7% di piccole e microimprese) e nel Mezzogiorno (8,6% rispetto al 6,8% del Centro e al 6% del Nord).

Considerando le imprese che hanno dichiarato un incremento del fatturato nel periodo giugno-ottobre (circa 100 mila), solo il 17,5% conferma una dinamica positiva per dicembre 2020-febbraio 2021, segnalando un andamento meno positivo nel 52,7% dei casi e una maggior incertezza, rappresentata dalla difficoltà di fare una previsione, nel 29,9% dei casi. Anche tra queste imprese, nel Mezzogiorno le previsioni sono migliori: il 22,3% conferma un incremento delle vendite rispetto al 17,6% del Centro e al 15,5% del Nord.



FIGURA 2. PREVISIONE DELLE IMPRESE PER DICEMBRE 2020-FEBBRAIO 2021 IN CONFRONTO CON ANDAMENTO DEL FATTURATO REGISTRATO A GIUGNO-OTTOBRE. Valori percentuali



Misure di prevenzione applicate ma costi rilevanti per un quarto delle imprese

La necessità di adottare misure sanitarie e adeguare i processi produttivi al fine di ridurre il rischio di contagio ha riguardato la quasi totalità delle imprese Italiane con almeno 3 addetti. Solo l'1,4% (che rappresenta una quota inferiore al punto percentuale in termini di addetti) ha dichiarato di non averne presa alcuna.

Tali misure, che possono essere raggruppate in sanitarie (sanificazione e DPI), organizzative (rotazione del personale e modifica delle procedure per clienti e fornitori), di informazione e triage (inclusi tamponi ed esami sierologici) e di politiche del personale (formazione ed esenzione delle categorie protette), hanno rappresentato un costo talvolta rilevante per le imprese.

L'83,7% delle unità produttive, che occupa il 92,0% degli addetti, ha applicato almeno una delle misure di prevenzione per ognuna delle categorie. Nel 17,5% dei casi (il 12,0% dell'occupazione) il costo complessivo di tutte le misure è stato considerato poco o per nulla rilevante, mentre per il 23,6% (32,9% dell'occupazione) il costo connesso è stato percepito come rilevante o molto rilevante. Per tutte le categorie di intervento non si osserva una significativa specificità settoriale, mentre la percezione di alti costi risulta relativamente più diffusa nelle medie e grandi dimensioni aziendali rispetto alle micro e piccole imprese.

Nel complesso, la sanificazione e la fornitura di DPI è stato considerato un costo rilevante dal 64,8% delle imprese (76,2% degli addetti), mentre nel 33,2% dei casi (pari al 22,4% degli occupati) i costi sono stati considerati poco rilevanti. Solo una quota residuale (2,1%) delle unità produttive non ha approntato misure di sanificazione e fornitura di DPI.


L'11,7% delle imprese (5,6% in termini di occupazione) dichiara di non aver adattato l'organizzazione dei processi produttivi; per il 49,9% (44,3% degli addetti) i relativi costi sono stati poco rilevanti, per il 38,5% (50,2% dell'occupazione) rilevanti o molto rilevanti.

L'informazione e triage non sono stati introdotti dal 3,4% delle unità produttive (1,6% degli addetti). Nel 47,0% dei casi (37,3% in termini occupazionali) tali misure sono state applicate con un costo contenuto o trascurabile che invece è risultato rilevante per il 49,6% (61,1% degli occupati).

L'8,8% delle unità produttive (4,2% dell'occupazione), infine, non ha previsto alcuna delle misure riferibili alla gestione del personale; il 52,0% (47,0% degli addetti) ha considerato i costi di tali misure poco o per nulla rilevanti, il 39,2% li ha giudicati importanti (48,8% dell'occupazione).



FIGURA 3. IMPRESE IN BASE ALLA VALUTAZIONE DEI COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE PER TIPOLOGIA, SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA E CLASSE DI ADDETTI Valori percentuali



Nessuno adeguamento degli spazi lavorativi per quattro imprese su 10

Al fine di diminuire il rischio di contagio molte imprese hanno dovuto adattare gli ambienti di lavoro, in modo da consentire il distanziamento dei lavoratori nelle varie fasi dei processi produttivi.

Fra le imprese attive al momento della rilevazione, una quota del 58,7% (che incide per il 71,7% in termini di addetti), ha modificato o sta adattando gli ambienti di lavoro. In particolare, il 3,4% sta ancora ultimando i lavori, il 15,7% li ha terminati dopo la prima fase di *lockdown* amministrativo, mentre nel 39,7% dei casi l'adattamento dei luoghi di lavoro è stato portato a termine proprio durante l'interruzione dell'attività produttiva di aprile scorso.

Il 41,3% delle imprese, rappresentative del 28,3% dell'occupazione, non ha modificato gli ambienti di lavoro: il 6,5% perché tecnicamente impossibile o troppo costoso; il 34,8% per altre motivazioni.


Il mancato adeguamento degli spazi riguarda in particolare il settore delle costruzioni, dove il 54,6% delle imprese non ha ritenuto di dover intervenire e il 7,6% non è stato in grado di farlo a causa dei costi elevati o dell'impossibilità tecnica; nel commercio e negli altri servizi l'adeguamento è stato ultimato a cavallo del *lockdown* in più del 60% dei casi.

In termini dimensionali, l'adeguamento degli spazi di lavoro è stato previsto da una larga parte delle medie (75,2%) e grandi (85,9%) imprese, mentre nel caso delle micro e piccole dimensioni aziendali si osserva una quota rilevante di unità produttive (rispettivamente 42,9 e 37,0%) che non ha effettuato adeguamenti.

L'adattamento degli spazi lavorativi non mostra una componente territoriale significativa, anche se si osserva una maggiore incidenza del mancato adeguamento nell'Italia settentrionale rispetto a quella centrale e al Mezzogiorno. D'altra parte, nel Nord-ovest si riscontra la maggiore quota di imprese (il 41,8%) che ha completato l'adeguamento durante la prima fase di *lockdown* amministrativo.



FIGURA 4. ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI LAVORATIVI PER PERIODO IN CUI SONO STATI EFFETTUATI I LAVORI, SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA, CLASSE DI ADDETTI E RIPARTIZIONE TERRITORIALE. Valori percentuali



Cig ancora la misura più utilizzata dalle imprese

A fine novembre 2020, l'adozione di specifiche misure di gestione del personale a seguito dell'emergenza sanitaria riguarda oltre tre quarti delle imprese italiane con almeno 3 addetti (circa 754mila unità, che impiegano 11,1 dei 12,8 milioni di addetti complessivi dell'universo di riferimento); è una quota significativa ma inferiore a quella rilevata a maggio (che sfiorava il 90%).

Il restante 25% (248mila imprese, con 1,7 milioni di addetti) non ha alterato le strategie di impiego dei lavoratori o ha trovato un nuovo assetto immediatamente dopo la fine del *lockdown*. Questo insieme è composto prevalentemente da unità di piccola o piccolissima dimensione (meno di 50 addetti) che operano soprattutto nei comparti delle costruzioni e del commercio, e in alcuni settori industriali, quali prodotti petroliferi, altri mezzi di trasporto e filiera del legno-mobili.

Il ricorso alla Cassa integrazione guadagni (Cig) o ad analoghi strumenti di sostegno dal lato del costo del lavoro, quali il Fondo integrazione salariale (Fis), rappresenta ancora la misura più utilizzata dalle imprese per fronteggiare gli effetti dell'epidemia Covid-19 (41,8% delle unità). Il fatto che tale strumento risulti oggi utilizzato in misura meno massiccia rispetto allo scorso maggio, quando riguardava il 70% delle imprese, è anche il riflesso del recupero dell'attività economica registrato nei mesi successivi al *lockdown*.


Le altre misure di gestione del personale sono molto meno diffuse: la riduzione delle ore o dei turni di lavoro (o iniziative temporanee per ridurre il costo del lavoro) e l'obbligo delle ferie per i dipendenti sono state indicate rispettivamente dal 22,6 e dal 21,3% delle imprese. La rimodulazione dei giorni di lavoro, la formazione aggiuntiva dei lavoratori e il rinvio delle assunzioni riguardano una quota di imprese compresa tra circa il 13 e il 15%. Infine, alle modalità di lavoro a distanza (*smart working* e telelavoro) ha fatto ricorso l'11,3% delle imprese, una quota inferiore rispetto ai primi mesi della crisi sanitaria.²

In termini di dimensione aziendale non vi sono differenze di rilievo. Altre strategie assumono, invece, una marcata connotazione dimensionale: ad esempio il ricorso all'obbligo di fruizione delle ferie e alla formazione del personale aumenta al crescere della dimensione aziendale. Ciò caratterizza in particolare lo *smart working*/telelavoro, adottato dall'8,0% delle microimprese (3-9 addetti), dal 19,1% delle piccole (10-49 addetti) e da oltre la metà delle medie (50-249 addetti) fino al 77,4% delle grandi (250 addetti e oltre).

Sul piano settoriale, la Cig/Fis è generalmente più diffusa nell'industria in senso stretto (dove riguarda ancora il 47,8% delle imprese, in calo rispetto al 76% di maggio scorso), con picchi prossimi o superiori a due terzi nella stampa e nel tessile, abbigliamento e pelli. Nel terziario la riduzione del ricorso a questo strumento, che riguarda comunque il 41,1% delle unità, non ha invece coinvolto le attività più colpite dalle conseguenze dell'epidemia: nei settori di trasporto aereo, agenzie di viaggio, assistenza sociale non residenziale il 70% o più delle imprese ha fatto ricorso a misure di integrazione delle retribuzioni.



FIGURA 5. IMPRESE PER PRINCIPALI MISURE DI GESTIONE DEL PERSONALE ADOTTATE NEL PERIODO GIUGNO-NOVEMBRE 2020, PER CLASSE DI ADDETTI. Valori percentuali



² Ulteriori misure, tutte con una diffusione inferiore al 10% delle imprese, sono riportate nell'appendice statistica.

Le attività di servizi si segnalano invece, rispetto a quelle industriali, per un maggiore utilizzo di misure di contenimento dell'orario e dei turni del personale (22,6% delle imprese, con percentuali mediamente più elevate nei servizi alla persona) e, soprattutto, per una maggiore diffusione dello *smart working* che coinvolge l'11,8% delle imprese. In particolare, tra i primi dieci settori nei quali è più diffuso l'utilizzo del lavoro a distanza (in misura pari ad almeno il 55% delle unità produttive), nove appartengono al terziario (con quote non inferiori al 75% nel caso di trasporto aereo, consulenza informatica, servizi assicurativi e pensionistici, servizi di fornitura di personale) e uno – la farmaceutica (66,3% di imprese) – all'industria.

Entro fine anno smart work in molti settori per oltre 6 occupati su 10

L'intensità dell'utilizzo del lavoro a distanza, al pari della sua diffusione, differisce tra i vari comparti, sebbene nell'ambito di una tendenza comune tra le diverse attività (Figura 6). In generale, l'utilizzo dello *smart working*/telelavoro sembra legato agli sviluppi attesi della crisi sanitaria: le imprese di tutti i macrosettori prevedono di incrementare progressivamente la quota di personale coinvolto nell'ultima parte del 2020, per poi ridurla – senza tuttavia tornare ai livelli iniziali – nel corso dei primi tre mesi del 2021.

L'incidenza degli occupati a distanza appare inoltre influenzata dalle specifiche caratteristiche dei processi produttivi: in corrispondenza dei picchi previsti a novembre-dicembre 2020, raggiunge il 20,1% nelle attività industriali, il 25,0% nelle costruzioni, il 30,8% nel commercio, il 45,5% nei servizi di mercato, il 41,2% negli altri servizi.


Più in dettaglio, nei mesi finali del 2020 questa modalità di impiego potrebbe coinvolgere oltre la metà del personale dei settori di consulenza e direzione aziendale, editoria e trasmissione, pubblicità/marketing, telecomunicazioni, trasporto aereo e marittimo, e oltre il 60% di quello delle agenzie di viaggio, consulenza informatica, R&S, fornitura di personale.

All'opposto, nei settori industriali tradizionali o di scala, quali pelli, carta, prodotti in metallo (ma anche gomma e plastica), e in servizi alla persona come l'assistenza sociale residenziale le imprese prevedono di non andare oltre il 15% di lavoratori a distanza.

Sul piano dimensionale, tale quota è prevista salire al 30,6% nelle piccole e medie imprese (10-249 addetti) e al 36,7% nelle grandi (250 addetti e oltre), per poi ridursi in entrambi i casi di tre punti percentuali nel primo trimestre 2021. Evidentemente il ricorso al lavoro agile è stata più una reazione a una crisi improvvisa piuttosto che derivare da una strategia pianificata, e ciò si riflette sui giudizi delle imprese circa gli effetti di tale scelta sulla performance aziendale.



FIGURA 6. IMPRESE IN BASE ALLA QUOTA DI PERSONALE IN LAVORO A DISTANZA (SMART WORKING O TELELAVORO), PER SETTORE E PERIODO Valori percentuali



Effetti positivi dello smart working per le imprese di grandi dimensioni

A novembre 2020, le unità produttive con almeno tre addetti non sembrano riscontrare nel complesso un impatto molto significativo dello *smart working*/telelavoro sulla loro attività: oltre la metà delle imprese segnala assenza di effetti su produttività, costi operativi, efficienza, investimenti in formazione del personale, adozione di nuove tecnologie (Figura 7).

Nei casi in cui il lavoro a distanza ha prodotto risultati, questi si differenziano a seconda dell'aspetto dell'attività d'impresa considerato, e sembrano presentare i tratti di effetti di breve periodo connessi a importanti mutamenti organizzativi e tecnologici. Si registrano con maggiore frequenza conseguenze tendenzialmente negative sulla produttività e l'efficienza aziendale (oltre che, come atteso, sulle relazioni interpersonali dei lavoratori).


Effetti prevalentemente positivi vengono osservati sul benessere del personale e su aspetti legati agli investimenti in capitale immateriale, ovvero l'adozione di nuove tecnologie e, in misura minore, quelli in formazione del personale. Le risposte delle imprese non fanno emergere un giudizio chiaro circa l'impatto del lavoro a distanza sui costi operativi, poiché le percentuali di risposte positive e negative si equivalgono. Tuttavia le unità di piccole dimensioni segnalano in prevalenza situazioni di aumento, mentre per medie e grandi imprese sono più frequenti le indicazioni di riduzione dei costi.

Questi risultati potrebbero segnalare tendenze specifiche di diversi segmenti del sistema produttivo, a seconda che la diffusione del lavoro a distanza tenda a colmare o ad accentuare divari di efficienza già esistenti. Le prime indicazioni sono a favore di performance divergenti: le imprese che segnalano effetti positivi dello *smart working*/telelavoro su produttività, efficienza, adozione di nuove tecnologie e costi operativi sono decisamente più grandi e più produttive di quelle che riscontrano conseguenze negative.

La ragione è in parte legata al settore di attività economica: anche se i segni delle percentuali nette di risposte non differiscono in misura significativa tra industria e servizi, i vantaggi del lavoro a distanza tendono a osservarsi con maggiore frequenza nel terziario: dei dodici comparti (su settantotto) nei quali prevalgono le indicazioni di benefici in termini di produttività, otto riguardano attività dei servizi, in maggioranza servizi di mercato (attività postali, trasporto aereo e marittimo, editoria, servizi assicurativi e pensionistici, R&S). Benefici relativamente diffusi dal lato dei costi operativi vengono segnalati in prevalenza dalle imprese di trasporto marittimo e aereo, lotterie e case da gioco.



FIGURA 7. IMPRESE PER EFFETTI DELLO SMART WORKING/TELELAVORO SU ALCUNI ASPETTI DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA PERFORMANCE, PER CLASSE DI ADDETTI. Valori percentuali



(a) Il dato indica la percentuale netta (espressa in punti percentuali) calcolata come differenza tra percentuale di risposte che indicano un aumento del fenomeno e la percentuale di quelle che indicano una sua diminuzione. Il colore distingue le classi dimensionali.

Debito bancario strumento più diffuso per fronteggiare il fabbisogno di liquidità

Lo shock sul fabbisogno di liquidità generato dalla crisi continua a trovare nel credito bancario lo strumento di risposta principale: tra giugno 2020 e il momento della rilevazione il 35,4% delle imprese (30,1% in termini di occupati) ha scelto l'accensione di nuovo debito bancario, anche tramite le misure di sostegno introdotte dai decreti in materia. Sebbene tale strumento resti quello principale, l'incidenza risulta in calo rispetto alla prima fase dell'emergenza quando era segnalato dal 42,6% delle imprese.

A orientarsi verso un nuovo debito continuano a essere soprattutto le micro e piccole imprese (rispettivamente 35,1% e 37,0%). In termini settoriali, vi ricorrono con relativa maggior frequenza le imprese più coinvolte nelle chiusure da decreto, attive nei servizi e specialmente le agenzie di viaggio e i tour operator (52,8%) e i servizi di alloggio e di ristorazione (46,1%); la manifattura presenta un'incidenza del 37,4%, ma nella fabbricazione di articoli in pelle si raggiunge il 49,8%.

Tra le altre forme di credito bancario, ricorre all'utilizzo dei margini disponibili sulle linee di credito il 18,0% delle imprese (21,0% in termini occupazionali), quota in discesa rispetto all'indagine svolta a maggio 2020 (24,1%), soprattutto quelle di media (22,8%) e grande dimensione (24,1%). Tra le medie imprese il ricorso a questa forma di credito bancario si concentra nelle costruzioni (31,5%), tra le grandi nella manifattura (28,1%).

Il differimento nei rimborsi dei debiti è la scelta compiuta dal 13,4% delle imprese (era il 15,5%), anche mediante la moratoria per le PMI prevista dal DL 18/2020. E' una scelta più frequente per le medie (24,5%) e piccole imprese (20,6%); queste ultime arrivano al 43,0% nei servizi di alloggio e ristorazione.


Gli strumenti utilizzati per far fronte alla crisi di liquidità, collegati anche alla riduzione dell'attività produttiva e al conseguente andamento del fatturato, mostrano che la scelta dell'indebitamento bancario è più frequente tra le imprese che hanno registrato una riduzione drastica del fatturato nel bimestre giugno-ottobre 2020 rispetto all'anno precedente. Tuttavia il ricorso a questo canale risulta complessivamente attenuato rispetto alla fase precedente.

Aumenta la platea di imprese in grado di far fronte all'emergenza con le proprie risorse: il 28,9% (era il 23,2% a maggio 2020) dichiara di non aver fatto ricorso ad alcuno strumento per fronteggiare la mancanza di liquidità a partire da giugno 2020; l'incidenza è più alta tra quelle non toccate da una riduzione di fatturato. Tali imprese corrispondono al 30,5% degli occupati e in media registrano una produttività nominale del lavoro (circa 69mila euro) maggiore di quella media.

Inoltre, una impresa su quattro (24,8%) è in grado di gestire il fabbisogno di liquidità ricorrendo all'utilizzo di attività liquide già presenti nel proprio bilancio a partire dal mese di giugno 2020, anche in presenza di una significativa riduzione di fatturato. Tale capacità è più diffusa nelle imprese di media e grande dimensione (34,7% e 37,4%). Dal punto di vista settoriale a scegliere questa misura sono le imprese dei servizi, in primis i trasporti marittimi (50,1%) e le agenzie di viaggio (48,7%).



FIGURA 8. PRINCIPALI STRUMENTI PER SODDISFARE IL FABBISOGNO DI LIQUIDITA' PER ANDAMENTO DEL FATTURATO NEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2020 SUL MEDESIMO PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE E STRUMENTI SCELTI PRIMA DI GIUGNO 2020 Valori percentuali



Nell'ambito degli strumenti non bancari, si riduce il ricorso alla modifica delle condizioni e al differimento dei termini di pagamento con i fornitori, adottati da circa un quinto delle imprese (19,2% da 25,3% prima di giugno 2020). I settori maggiormente coinvolti sono il commercio (21,6%) e le costruzioni (20,1%). Si riduce anche la modifica delle condizioni e dei termini di pagamento con i clienti, che interessa l'8,3% delle imprese, specie nelle costruzioni e nella manifattura (rispettivamente 11,6% e 11,1%).

La rinegoziazione dei contratti di locazione, cui ha fatto ricorso il 6,8% delle imprese (era il 9,0%), è particolarmente frequente (12,4%) nelle imprese con grave riduzione del fatturato; fanno più ricorso a questo strumento le imprese medie e grandi (10,3% e 14,4%), attive nel commercio (19,2% e 36,4%).

Tra gli strumenti più evoluti per fronteggiare il fabbisogno di liquidità, una minoranza di imprese ha utilizzato una modifica delle passività in termini di *equity*: in particolare, il 2,9% si è dichiarata disposta ad alterare la compagine sociale attraverso aumenti di capitale da parte della proprietà; tale quota è in aumento rispetto all'indagine precedente quando era pari al 2,5%. L'1,4% indica strumenti di finanziamento più evoluti e alternativi al debito bancario come obbligazioni, *crowdfunding*, piattaforme di prestito *peer to peer* (P2P) ma l'incidenza crolla rispetto al primo periodo in cui era una scelta del 5,4% delle imprese.

Prestito con garanzia pubblica chiesto da 3 imprese su 10, ottenuto da 8 su 10

A partire dal giugno 2020, il 37,7% delle imprese con 3 addetti e oltre ha fatto richiesta di prestiti assistiti da garanzia pubblica quali il Fondo centrale di garanzia per le PMI o le garanzie SACE per le grandi imprese (42,8% a maggio 2020, cfr. Report 'Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria Covid-19'³).

La frequenza è più elevata per le imprese più piccole (39,2%) rispetto alle grandi (21,9%), le quali hanno utilizzato meno il canale bancario per fronteggiare la mancanza di liquidità. Una maggiore incidenza di richieste si registra nei settori più propensi ad accendere nuovo debito bancario. Si tratta dei settori del commercio, trasporti e magazzinaggio, attività di alloggio e ristorazione, produzione di beni alimentari e di consumo, nei quali rispettivamente il 42,3% e 42,0% delle imprese ha inoltrato domanda di prestito assistito da garanzie. All'interno del comparto dei beni di consumo spicca la fabbricazione di articoli in pelle (53,4%) e la confezione di articoli di abbigliamento (49,9%).

Tra i servizi, il ricorso al prestito assistito da garanzia pubblica è più frequente nelle attività dei servizi di ristorazione (52,0%), trasporto marittimo (49,3%), alloggio (46,1%) e agenzie di viaggio (55,7%). Dal punto di vista geografico, Centro (42,7%) e Mezzogiorno (41,2%) sono le aree più coinvolte, con quote particolarmente alte in Toscana (44,2%) e Molise (47,1%). Tra le imprese che hanno presentato domanda, oltre quattro su cinque (82,0%) hanno ricevuto una risposta positiva per l'intero ammontare richiesto, l'8,0% l'ha vista accogliere per un ammontare inferiore a quello richiesto mentre l'1,6% ha avuto esito negativo.



FIGURA 9. RICHIESTE DI PRESTITI GARANTITI PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Valori percentuali



³ <https://www.istat.it/it/files/2020/06/Imprese-durante-Covid-19.pdf>

Al momento della rilevazione (tra il 23 ottobre e il 16 novembre 2020), l'8,4% dei richiedenti era invece in attesa di conoscere l'esito della domanda. A ricevere una risposta positiva (e completa) alla richiesta di prestito assistito da garanzia pubblica è stato l'84,2% delle micro imprese e il 63,8% delle grandi, con il 19,2% di queste ultime in attesa dell'esito a causa del diverso iter per l'accesso alle misure previste.

La partecipazione alle misure disposte per la garanzia pubblica dei prestiti si attesta intorno ai livelli pre-giugno 2020 se il canale bancario costituisce l'unico strumento di sostegno alla mancanza di liquidità: il 74,2% delle imprese che hanno dichiarato di utilizzare questo canale (mediante accensione di nuovo debito bancario, differimento nei rimborsi dei debiti o utilizzo dei margini disponibili su linee di credito) ha fatto richiesta di accesso; le micro e piccole imprese costituiscono il 98,4% di tale insieme. A differenza della prima fase, in cui le richieste relative agli strumenti allora disposti erano state accolte nel 38,4% dei casi, alla data della rilevazione il 64,7% ha ricevuto risposta positiva per l'intero importo.

Il finanziamento dell'attività corrente la motivazione più frequente delle richieste


Alla base della richiesta di sussidio vi è quasi sempre il finanziamento dell'attività corrente dell'impresa, al quale è assegnata importanza elevata dall'86,7% dei rispondenti, senza distinzioni settoriali. Dal punto di vista dimensionale, invece, mentre le micro e le piccole imprese sono in linea con la media (86,8% delle micro e delle piccole), le medie e le grandi indicano meno frequentemente questa motivazione (81,8% e 81,5%) avendo maggiori canali per fronteggiare le necessità finanziarie correnti.

Tra le motivazioni indicate segue, per rilevanza, la copertura dei costi fissi non comprimibili, come i canoni di locazione, indicata dal 58,7% delle imprese, con frequenza maggiore nei servizi. Hanno rilievo anche gli obiettivi di ripagare i debiti in essere o la componente di servizio del debito (espressa dal 49,7%) e di aumentare le scorte di liquidità a scopo precauzionale (49,1%).

Viceversa, alla base della decisione di non effettuare la richiesta di accesso alle misure di sostegno introdotte dal Governo vi è innanzitutto una disponibilità di liquidità, nonostante la riduzione di fatturato, espressa dal 24,8% delle imprese ma con minor frequenza tra le micro, seguita dalla non riduzione del fatturato (22,5%). La difficoltà burocratica invece è dichiarata da circa una impresa su dieci (11,3%), con particolare frequenza tra le imprese di dimensione minore.

Più della metà delle imprese (55,3%) prevede che il proprio livello di indebitamento rimarrà stabile al 31 dicembre 2020 rispetto alla stessa data dell'anno precedente. La differenza tra classi dimensionali è molto contenuta, con incidenze più elevate tra le grandi (59%) e micro imprese (56%). Il 42% delle imprese dichiara invece un aumento del livello di indebitamento e, tra queste, il 12,5% lo definisce di misura consistente. L'aumento del livello di indebitamento registra frequenza maggiore tra le unità produttive più piccole (45,1%). Il restante 2,7% delle imprese, contraddistinte da un livello medio di produttività molto elevato (103mila euro per addetto), dichiara invece che l'indebitamento diminuirà.

FIGURA 10. IMPRESE PER LIVELLO DI INDEBITAMENTO E VARIAZIONE DI FATTURATO DEL PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2020 SULLO STESSO PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE. Valori percentuali



La dinamica del fatturato spiega solo in parte la variazione del livello di indebitamento. Circa tre quarti delle imprese con fatturato in aumento non registrano variazione di indebitamento (72,7%) mentre un altro quarto (23,2%) dichiara che aumenterà l'incidenza dei propri debiti finanziari sul patrimonio netto; tra queste imprese, circa un terzo utilizza il credito bancario come strumento esclusivo per fronteggiare la mancanza di liquidità.

Viceversa, un ampio insieme di imprese prevede un livello di indebitamento stabile pur in presenza di fatturato in (drastico) calo: si tratta del 30,5% delle imprese con fatturato nullo o ridotto oltre il 50% e del 49,5% di quelle con fatturato ridotto entro il 50%, pari complessivamente a oltre 300mila unità.

Prospettive di breve periodo per le fonti di finanziamento

La principale fonte di finanziamento prevista dalle imprese nel primo semestre 2021 è l'autofinanziamento, in linea con la composizione strutturale delle fonti di finanziamento rilevata prima della crisi da Covid-19 (v. Report Censimento permanente delle imprese 2019⁴).

Vi fa ricorso il 60,5% delle imprese con almeno 3 addetti, in particolare quelle attive nel settore dei servizi (nella sanità e assistenza sociale si arriva al 70,5%). Il ricorso all'autofinanziamento previsto per il 2021 è tuttavia inferiore a quanto dichiarato prima della crisi (73,4%) e ritorna ai livelli della fase di recessione rilevati nel 2011 (v. Report Censimento delle imprese 2011⁵).


Per il 2021 la seconda fonte indicata è il finanziamento bancario, distinto in credito bancario a medio-lungo termine (21,3%) e a breve termine (16,7%), con particolare incidenza tra le medie imprese. Dal punto di vista settoriale la maggiore esposizione è nel settore manifatturiero, in particolare nella metallurgia per il credito a breve termine (29,1%) e nella fabbricazione di prodotti farmaceutici di base per il credito a medio-lungo termine (36,7%).

Per oltre una impresa su dieci (11,1%) il finanziamento pubblico (che include le forme di sostegno messe in campo dal Governo per la crisi pandemica ma anche contributi e/o fondi Ue, finanziamenti pubblici, incentivi e/o agevolazioni pubbliche) entra nelle strategie per il 2021. È relativamente più presente tra le imprese di dimensioni minori, si attesta il 21,2% tra quelle attive nei servizi di alloggio e ristorazione, più colpiti dalle chiusure, per salire al 23,6% tra le piccole imprese di questo settore.

Seguono, in misura minore, altre forme di finanziamento esterno e interno. Tra le forme di finanziamento esterno complementari al credito bancario i più utilizzati sono i crediti commerciali (6,8%) e il leasing e factoring (3,1%), prerogativa delle classi dimensionali più grandi.



FIGURA 11. PRINCIPALI FONTI DI FINANZIAMENTO PREVISTE NEL PRIMO SEMESTRE 2021, PER CLASSI DI ADDETTI. Valori percentuali



⁴ <https://www.istat.it/it/files/2020/02/Report-primi-risultati-censimento-imprese.pdf>

⁵ <https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/censimenti-precedenti/industria-e-servizi/imprese-2011>.

Nell'ambito delle fonti di finanziamento interne emerge il ricorso all'*equity* mediante aumento di capitale netto (9,9%). Questa evidenza è di particolare rilievo se confrontata con il periodo pre-Covid, in cui rappresentava soltanto il 3,7%. Lo shock generato dall'epidemia ha infatti compromesso la produzione di reddito aziendale, cosicché le imprese attivano nuovi canali per reperire le fonti di finanziamento.

Infine, le forme di finanziamento più evolute, sia interne (quali *Equity* derivante da aumento di capitale in IPO, Venture capital altre forme di *Private Equity*), sia esterne (*Crowdfunding*, o piattaforme di prestito P2P ma anche *project finance* o minibond), sono selezionate da una quota minima di imprese (0,1%), specialmente di dimensione media e grande.

Ricapitalizzazione con sostegno pubblico la strategia più diffusa


Nei prossimi sei mesi, quasi una impresa su dieci attuerà una strategia di ricapitalizzazione (9,4%). Tra queste, la metà (51%) intende farlo tramite il sostegno pubblico, anche avvalendosi delle misure previste dal Decreto Rilancio. Si tratta quasi esclusivamente di micro e piccole imprese (98,7%) e più in generale, di unità produttive che hanno registrato una riduzione di fatturato; tale riduzione è stata contenuta nel 54% dei casi mentre nel 30,6% è stata di oltre il 50%. Il rimanente 49% di imprese che attueranno una ricapitalizzazione utilizzerà invece l'apporto di capitale privato.

Nell'ambito dell'utilizzo di capitale privato, il grado di coinvolgimento di finanziatori esterni all'impresa cresce all'aumentare della dimensione di impresa. Il 40,7% delle imprese, soprattutto medie e grandi, sosterrà la ricapitalizzazione con l'apporto di capitale dei soci, nonostante la riduzione di fatturato coinvolga oltre quattro quinti di questo gruppo di imprese (86%). Il 3,8% delle imprese ricorrerà all'apporto di capitale privato di nuovi soci; qui l'incidenza di imprese con fatturato in aumento è la maggiore tra le diverse strategie di ricapitalizzazione.

Infine, il 4,5% delle imprese, a produttività media molto elevata, ricorrerà al capitale privato di fondi di *private equity*. In questo caso la maggiore incidenza si registra nelle classi medio-grandi, ma è rilevante anche la partecipazione di micro imprese (pesano il 3,6% tra le imprese che attuano strategie di ricapitalizzazione).



FIGURA 12. IMPRESE, DIMENSIONE MEDIA E PRODUTTIVITA' NOMINALE PER STRATEGIA DI RICAPITALIZZAZIONE. Valori percentuali (Sc. destra in euro)



Forte espansione della connettività a banda ultra-larga

L'utilizzo della tecnologia ha avuto un forte impulso dalla crisi Covid. Gli effetti più immediati hanno riguardato un'accelerazione nella trasformazione digitale delle imprese e una modifica di processi aziendali chiave come la comunicazione interna all'impresa (anche in un contesto di diffuso smart working), la comunicazione all'esterno e i canali di commercializzazione di prodotti e servizi.


L'impatto è risultato ovviamente molto diversificato tra settori economici e per dimensione d'impresa ma ad influenzarne l'adozione hanno contribuito anche le caratteristiche delle diverse tecnologie o pratiche indotte dalla crisi sanitaria, e il loro grado di diffusione precedente.

L'indagine si è focalizzata sull'impatto della crisi per quattro categorie di pratiche aziendali connesse all'adozione di tecnologie digitali. Quella più importante è l'espansione della connettività a banda ultra-larga; già ampiamente diffusa in periodo pre-Covid (il 46,2% delle imprese utilizzava connessioni via fibra, il 41,7% via rete mobile) ha visto un incremento combinato di qualità e disponibilità di 12 punti percentuali per entrambe le modalità di connessione.

La disponibilità di connessione è stata la condizione per una vera esplosione dei servizi di comunicazione digitale con il pubblico, in primo luogo la potenziale clientela. I siti web aziendali, considerati già adeguati prima dell'emergenza dal 40,7% delle imprese, sono stati introdotti o migliorati da un ulteriore 12,4%, raggiungendo una copertura pari al 53%. L'incremento è simile in tutte le classi dimensionali, anche tra le imprese con 3-9 addetti che partivano da una diffusione del 35% e hanno raggiunto il 47%.



FIGURA 13. PERCENTUALE DI UTILIZZO PRE-COVID E RELATIVO INCREMENTO POST-COVID DI TECNOLOGIE E PRATICHE AZIENDALI. Valori percentuali su totale imprese e differenze in punti percentuali



Legenda: tecnologie di connessione ad internet (rosso); tecnologie e pratiche di comunicazione interna (giallo); tecnologie e pratiche di comunicazione esterna (verde); tecnologie e pratiche di commercializzazione (azzurro).

Triplicato l'utilizzo di applicazioni tecnologiche di comunicazione digitale

L'offerta al pubblico di servizi digitali complementari all'attività caratteristica delle imprese risulta in crescita. Innanzitutto, l'interazione con la clientela attraverso i social media, già presente nel 22,2% delle imprese, è stata introdotta o migliorata durante la crisi Covid da un ulteriore 17,0%.

I servizi digitali (newsletter, tutorial, webinar, corsi, ecc.), che erano forniti dall'8,1% delle imprese, sono stati molto rafforzati o introdotti da una quota rilevante di imprese e sono ora resi disponibili dal 21,6% delle imprese.

Hanno avuto una diffusione non irrilevante anche gli investimenti tecnologici per migliorare la qualità e l'efficacia del sito web, con l'effetto secondario di generare dati sull'utilizzo del web da parte della clientela, essenziali per un'ottimizzazione della gestione. Tali investimenti, che in precedenza riguardavano l'11,2% delle imprese, sono divenuti pratica comune per un altro 12,6%.


Per quanto riguarda la comunicazione interna all'impresa, l'utilizzo di applicazioni di messaggistica e di video-conferenza è addirittura triplicato: dal 10,9% di imprese nella fase pre-Covid all'attuale 32%.. Facilità d'uso e costi contenuti hanno sicuramente reso questi strumenti la base per lo sviluppo dello smart working.

Lo smart working ha però anche necessità di infrastrutture. I server cloud e le postazioni di lavoro virtuali a livello centrale, già disponibili nel 9,8% delle imprese, ora riguardano il 27,1% del totale delle imprese, mentre le apparecchiature informatiche fornite ai dipendenti, considerate già adeguate dal 10,2% delle imprese, sono state oggetto di investimento per un ulteriore 18,2%. Persino le applicazioni software più specialistiche per la gestione condivisa di progetti, utilizzate in precedenza dal 6,0% delle imprese, hanno triplicato la loro diffusione (+13,2 punti percentuali).

L'utilizzo di tali strumenti è strettamente legato all'adozione di pratiche di lavoro a distanza o smart working. Mettendo a confronto il complesso delle imprese con quelle che hanno adottato pratiche di lavoro a distanza o smart working emerge che, tra quelle con 50 addetti e oltre, non vi sono differenze di rilievo sui tassi di utilizzo di tali tecnologie; al contrario, per le imprese più piccole l'adozione dello smart working è stato un fattore essenziale per incentivare l'acquisizione di tecnologie di comunicazione digitali. Le imprese con 3-9 addetti orientate allo smart working, che prima della crisi avevano adottato tecnologie di comunicazione digitale nel 28,7% dei casi, hanno raggiunto il 76% a seguito degli investimenti indotti dall'emergenza.



FIGURA 14. UTILIZZO DELLE APPLICAZIONI DI MESSAGGISTICA E VIDEO-CONFERENZA PER CLASSE DI ADDETTI ED ADOZIONE DI PRATICHE DI SMART WORKING IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19. Valori percentuali



Quasi raddoppiate le imprese che vendono beni o servizi sul proprio sito web

L'utilizzo di canali di vendita online da parte delle imprese, sebbene in forte sviluppo, resta piuttosto limitato a causa di alcuni fattori strutturali. In primo luogo, la maggioranza delle imprese non vende i suoi prodotti o servizi ai consumatori finali ma piuttosto ad altre imprese e quindi non trova utile esporre il catalogo prodotti su un sito web, proprio o di intermediari. In secondo luogo, la rete del commercio al dettaglio tradizionale presenta un radicamento nel sistema economico che deriva anche dalla propensione della clientela all'interazione diretta con il venditore.


Nonostante ciò, la vendita di beni o servizi mediante proprio sito web (e-commerce), adottata prima della crisi Covid dal 9,2% delle imprese italiane con 3 addetti e oltre (circa 90 mila imprese), è quasi raddoppiata e riguarda attualmente il 17,4% delle stesse. Si stima quindi che circa 170 mila imprese dispongano attualmente di siti web per l'e-commerce.

Inoltre, una parte dell'offerta online di prodotti e servizi è mediata da piattaforme digitali che operano come intermediari commerciali tra una molteplicità di imprese e i consumatori. Queste piattaforme consentono alle imprese di entrare in contatto con un elevato numero di potenziali clienti, sia in Italia sia all'estero, ma sono spesso legate a specifici settori e più costose della vendita diretta. Prima della crisi le utilizzava il 2,7% delle imprese ma con l'emergenza la quota è salita al 6,5% (circa 64 mila imprese).

Se il cliente è un'impresa, i canali commerciali sono più diretti e con un'interazione costante tra fornitore e acquirente che non resta però impermeabile ai processi di digitalizzazione. L'interazione diretta con i clienti, ad esempio via e-mail, è addirittura il canale digitale di commercializzazione più utilizzato dalle imprese (15,7% pre-Covid, ha raggiunto il 27,8% durante la crisi, circa 275 mila imprese).

Anche il sistema dei pagamenti è influenzato dalla digitalizzazione. Dal 5,3% prima della crisi Covid, la quota di imprese che utilizzano sistemi di pagamento sicuro via Internet è passata al 10,5%. Riguardo la diffusione dei pagamenti elettronici (cashless), l'incidenza di imprese che li hanno adottati durante la crisi, essenzialmente nel settore del commercio, ha raggiunto il 15% dal 9,8% del periodo antecedente.

FIGURA 15. ATTIVITÀ ECONOMICHE* CON LE MAGGIORI PERCENTUALI DI IMPRESE CHE VENDONO VIA E-COMMERCE, VIA PIATTAFORME DIGITALI E VIA COMUNICAZIONI DIRETTE /E-MAIL E INCREMENTO DELL'INCIDENZA VERIFICATOSI DURANTE L'EMERGENZA COVID-19. Valori percentuali



*11 industria delle bevande; 12 industria del tabacco; 15 prodotti in pelle; 17 carta e prodotti in carta; 20 prodotti chimici; 21 prodotti farmaceutici; 27 prodotti elettrici; 29 autoveicoli, rimorchi; 46 commercio all'ingrosso; 50 trasporto marittimo; 51 trasporto aereo; 53 servizi postali; 55 attività ricettive; 58 attività editoriali; 61 telecomunicazioni; 65 assicurazioni; 77 noleggio e leasing operativo; 78 servizi all'impiego; 79 agenzie di viaggio; 90 attività artistiche.

L'incremento è espresso in punti percentuali.

Più di un terzo del fatturato proviene da canali di vendita digitali

L'adozione di canali commerciali digitali resta strettamente legata alle specificità settoriali. Per l'e-commerce, l'utilizzo è più diffuso nei servizi turistici (trasporto e ricettività) e nelle attività editoriali (che includono anche la vendita di software); seguono altre tipologie di servizi come le telecomunicazioni o le assicurazioni. Gli incrementi emersi durante la crisi sono relativamente limitati ma interessano anche alcuni settori molto colpiti dall'emergenza che, evidentemente, si preparano alla ripartenza.

Le vendite via piattaforma sono utilizzate soprattutto dai servizi editoriali e dall'industria delle bevande (che comprende anche i produttori di bevande alcoliche e, segnatamente, di vino). Seguono diverse attività dei servizi: servizi postali, attività ricettive e servizi di trasporto. I maggiori incrementi hanno riguardato la produzione di bevande e i prodotti farmaceutici (che includono, ovviamente, anche prodotti a vendita libera, come gli integratori).

Per la vendita diretta o via e-mail spiccano ancora una volta i servizi turistici (comprese le agenzie di viaggio), insieme all'industria del tabacco e a quella delle bevande che registra, anche in questo caso, il maggiore incremento del periodo Covid.

Dal punto di vista quantitativo, i canali di vendita digitali intermediano complessivamente, con riferimento al 2020, il 36,2% del fatturato delle imprese italiane con almeno 3 addetti. La quota più rilevante riguarda la vendita diretta per via digitale o e-mail, stimabile in circa il 18,2% del fatturato totale; segue l'e-commerce in senso stretto, con il 15,5% del totale, e la vendita via piattaforme pari al 2,6% del totale.


Le imprese – anche quelle più piccole – indicano inoltre una netta riduzione, nel confronto 2019-2020, della percentuale di fatturato realizzato attraverso i canali tradizionali non digitali a fronte di un incremento della quota di fatturato generato dai canali digitali. A livello aggregato, la perdita di quota dei canali non digitali è stimata in 2,1 punti percentuali, con cali superiori a 2,3 punti in tutte le classi di addetti esclusa quella delle imprese con 250 addetti e oltre.

La composizione del fatturato digitale non è uniforme tra le diverse classi di addetti, con le imprese di maggiore dimensione che spingono sull'e-commerce e quelle più piccole che ancora preferiscono modalità di interazione digitale con i clienti meno strutturate (es. e-mail).

Nel confronto tra i dati di preconsuntivo del 2020 e i dati di previsione del 2021, il processo di sostituzione tra canali commerciali non digitali e canali digitali prosegue ma con un rallentamento previsto in tutte le classi dimensionali: una prospettiva che non consente ancora di comprendere se la natura delle trasformazioni in atto è solo temporanea oppure strutturale.



FIGURA 16. VARIAZIONE IN PUNTI PERCENTUALI DELLE QUOTE DI FATTURATO, PER CANALE DIGITALE E NON, TRA 2019 E 2020 E TRA 2020 E 2021 (PREVISIONE), PER CLASSE DI ADDETTI.



Le conseguenze della crisi: un terzo delle imprese con seri problemi operativi

La fase di prolungata pandemia ha prodotto un ampio insieme di effetti negativi sull'attività delle imprese italiane. L'82,1% delle unità produttive con almeno tre addetti, che generano il 73,7% dell'occupazione e il 77,0% del valore aggiunto complessivi, segnala infatti almeno un elemento che condiziona in maniera negativa la propria attività nel corso del 2021. Sono poco meno del 18% le imprese che, al contrario, prevedono di non subire alcuna conseguenza sfavorevole o di poter avere effetti positivi.

In questo contesto, quasi un terzo delle imprese (il 32,4%, rappresentative del 21,1% dell'occupazione) dichiara che dovrà far fronte a seri rischi operativi. La quota è in riduzione rispetto alla prima indagine, quando era il 38,0% (27,1% in termini di occupazione). In linea con la precedente rilevazione, emergono poi effetti settoriali, con una maggiore incidenza negli altri servizi (37,5% delle imprese, dal 46,0% della prima rilevazione) e dimensionali, con le micro e piccole imprese più a rischio (rispettivamente 34,3% e 26,9%, contro 40,6% e 33,5% rilevati dalla prima indagine).

All'interno del segmento di imprese che ritengono l'attività esposta a seri rischi operativi, una frazione di unità segnala la compresenza di rilevanti fattori di crisi: diminuzione del fatturato osservata tra giugno e ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019; previsione di una riduzione di fatturato nel periodo dicembre 2020-febbraio 2021; previsione di una crisi seria di liquidità nella prima metà del 2021.

Complessivamente, circa il 15% delle imprese (152mila, con oltre 1,2 milioni di addetti) presenta questa caratterizzazione particolarmente grave. L'incidenza diminuisce con regolarità all'aumentare della dimensione aziendale, passando dal 15,5% nelle microimprese al 4,7% nelle grandi. Dal punto di vista settoriale, sono i servizi a far registrare la maggiore incidenza di unità con un elevato profilo di rischio; seguono l'industria in senso stretto e le costruzioni. Nell'industria le imprese a maggiore rischio di sopravvivenza occupano 254mila addetti, nelle costruzioni circa 80mila e nei servizi quasi 920mila.


A un maggiore livello di disaggregazione settoriale, i comparti che mostrano elevate incidenze di imprese ad alto rischio sono quelli legati alla mobilità per fini turistici (trasporti marittimi e aerei, agenzie di viaggio), l'alloggio e la ristorazione, con quote di imprese coinvolte tra il 25% e il 50%.

A livello territoriale la maggiore presenza relativa di imprese a rischio si rileva nell'Italia centrale; seguono Mezzogiorno, Nord-ovest e Nord-est.

La relativa indipendenza delle condizioni di rischio dalla performance economica delle imprese, rilevata nel periodo precedente la crisi, è un altro aspetto di rilievo. Le imprese a forte rischio di sopravvivenza sono il 17% tra quelle meno produttive e poco più del 13% tra le unità più produttive (misurate sui risultati del 2018). Si tratta quindi di un rischio ampiamente diffuso, che minaccia anche segmenti di imprese che avevano registrato in passato livelli di performance produttiva relativamente elevati.



FIGURA 17. EFFETTI DELL'EMERGENZA COVID-19 SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA E CLASSE DI ADDETTI. Valori percentuali



Il 58,1% delle imprese (58,2% dell'occupazione) prevede conseguenze negative dal lato della domanda nazionale; solo nelle costruzioni la quota è molto inferiore alla media (43,9%). Le unità produttive del comparto industriale (33,3%) e le medie e grandi dimensioni aziendali (rispettivamente 37,0% e 32,2%) sono più esposte agli effetti negativi nell'ambito dei rapporti commerciali con l'estero rispetto alla media complessiva (pari a 19,2%).

La mancanza di liquidità, segnalata nella prima rilevazione ad hoc sull'emergenza come una criticità rilevante dal 51,5% delle imprese (37,8% in termini occupazionali), coinvolge ora il 34,1% di esse (24,6% degli addetti totali). I problemi di liquidità riguardano prevalentemente le imprese di ridotte dimensioni (34,9% delle micro, 33,0% delle piccole) mentre non si osservano specificità settoriali e territoriali.

Il 20,3% delle unità produttive (17,4% dell'occupazione) dichiara criticità legate alla continuità delle filiere di produzione. In particolare, le conseguenze negative sembrano interessare prevalentemente l'industria (31,2%) e le costruzioni (26,3%). Dal punto di vista dimensionale, coinvolgono soprattutto le imprese di piccole dimensioni (23,3%) e solo parzialmente le medie (18,1%) e grandi (13,8%).

Infine, per quasi due imprese su dieci (con il 23,0% degli addetti) le conseguenze della pandemia non avranno impatto sulla propria attività o, se lo avranno, sarà positivo. Le differenze, minime dal punto di vista territoriale (tra il 16,6% del Mezzogiorno e il 18,9% del Nord-est), sono invece significative a livello dimensionale e settoriale. Più di un'impresa su quattro delle costruzioni prevede effetti positivi o nulli della pandemia sulla propria attività mentre nel commercio l'incidenza è del 18,0%. Gli scenari positivi o neutrali riguardano poi il 25,5% delle medie e il 29,5% delle grandi imprese, il 17,3% delle microimprese e il 18,6% delle piccole.

Strategie di reazione: fra espansione e spiazzamento

Le conseguenze della pandemia sull'attività delle imprese sono state profonde e pervasive e hanno influenzato in modo trasversale tutto il sistema produttivo. In tale contesto, la capacità di resilienza è anche connessa alle strategie adottate per contrastare gli effetti della crisi.

Nel complesso, tra le imprese che dichiarano di aver pianificato qualche forma di reazione (il 57,0% del totale, rappresentative del 70,2% dell'occupazione), la maggioranza ha scelto strategie riconducibili all'espansione dell'attività produttiva (il 25,8% delle imprese con il 36,1% degli addetti). Ciò accade soprattutto nei settori industriali (34,7%) e del commercio (31,6%) e per le medie (42,8%) e grandi (41,3%) imprese. Le differenze territoriali non sono invece significative.

Le imprese orientate all'espansione sono relativamente di più tra le unità maggiormente produttive (27,9% contro 21,6% delle meno produttive) e tra quelle di minore dimensione, micro e piccole, per le quali livelli più alti di performance sembrano favorire scelte di reazione espansive, soprattutto nel settore industriale.

FIGURA 18. REAZIONE E SPIAZZAMENTO RISPETTO ALLE CONSEGUENZE DELLA CRISI SANITARIA SULL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA. Valori percentuali



Sono invece il 20,9% (35,7% in termini occupazionali) le imprese che hanno previsto strategie di riorganizzazione. Anche in questo caso, tale scelta prevale tra le imprese dell'industria (23,3%) e del commercio (23,7%) mentre è molto più limitata tra le micro imprese (18,5%).

Strategie di contrazione sono infine prefigurate dal 16,0% delle imprese (14,1% dell'occupazione), principalmente nel comparto dei servizi non commerciali (17,6%) e tra le imprese micro (15,8%) e piccole (17,2%). L'incidenza è invece minore tra le medie (13,3%) e grandi (10,8%).

All'opposto, le imprese che non prevedono particolari strategie di reazione sono concentrate per lo più nelle costruzioni (55,8%) e tra quelle di minori dimensioni (45,7% di microimprese). Tuttavia, occorre distinguere fra le imprese che non prevedono strategie perché ritengono di non averne bisogno e quelle impossibilitate, per diversi motivi, ad adottarne.

In particolare, il 29,8% delle imprese che non prevedono strategie (12,8% delle unità con il 10,6% dell'occupazione complessiva) afferma di non farlo perché non necessario mentre il restante 70,2% (30,2% delle unità con il 19,2% dell'occupazione) può considerarsi spiazzato, ovvero non in grado di reagire alle conseguenze della crisi economica. Quest'ultimo caso è più frequente tra le micro-imprese (71,4%), soprattutto dei comparti industriali (72,2%) e dei servizi non commerciali (73,9%).

Fra le motivazioni risultano prevalenti le difficoltà di definizione e pianificazione di una strategia (23,3% dei casi), le difficoltà di finanziamento (7,6%) e quelle connesse alla criticità della riorganizzazione (6,0%). Problematiche inerenti la gestione e il reperimento di competenze necessarie riguardano invece il 2,7% delle imprese.

Politiche di supporto all'attività ritenute necessarie soprattutto nel breve periodo


La crisi scaturita dall'emergenza sanitaria ha generato una consistente richiesta di sostegno da parte dell'intero sistema produttivo. I piani di sviluppo di breve periodo risultano infatti compromessi per oltre tre imprese su quattro, e la riduzione della domanda, in particolare domestica, è l'aspetto più cruciale.

Per il 40,7% delle imprese con 3 addetti e oltre questa criticità può compromettere i piani di sviluppo aziendali di breve periodo, soprattutto nel caso delle imprese di piccola dimensione attive nel commercio (58,2%, con punte del 67% nel commercio all'ingrosso) e nell'industria in senso stretto (micro 55,0% e piccole 56,2%).

La difficoltà tocca soprattutto le microimprese dell'industria delle bevande (con l'80,5%) e le piccole attive nella stampa (71,9%). La media impresa risulta colpita altrettanto duramente: spiccano i settori del *Made in Italy* dove si registrano punte nei comparti di abbigliamento (68,2%), tessili (67%) e fabbricazione di mobili (65,5%).



FIGURA 19. AMBITI DI CRITICITA' CHE COMPROMETTONO I PIANI DI SVILUPPO FINO A GIUGNO 2021, PER CLASSE DI ADDETTI. Valori percentuali



La media impresa esprime anche criticità legate alla riduzione della domanda sui mercati esteri e all'aumento dei costi di logistica e trasporto e aumenti dei prezzi (27,9%), fattori indicati frequentemente anche dalle imprese grandi (23,0%). Queste classi dimensionali sono le più esposte alle criticità legate alla gestione della filiera/catena del valore a livello nazionale o internazionale. La manifattura risulta il comparto più esposto (15,2%), specialmente nella fabbricazione di articoli in pelle (47,2%) e di computer e prodotti di elettronica e ottica (45,9%). Complessivamente, le imprese che potrebbero necessitare di supporto per l'operatività sui mercati esteri sono anche le più produttive.

La necessità di liquidità e di gestione delle fonti di finanziamento compromette i piani di sviluppo di breve periodo del 28,5% delle imprese, e risulta fattore tanto più critico quanto minori sono la dimensione aziendale e la produttività del lavoro. Dal punto di vista settoriale, il problema è particolarmente rilevante per le imprese dei servizi di alloggio e ristorazione (38,0%) e per le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (30,6%).

Il mutato contesto generato dalla crisi ha inoltre sollevato criticità di tipo sia normativo che organizzativo, senza accentuate distinzioni di classe dimensionale. Dal punto di vista normativo difficoltà di interpretazione e applicazione dei provvedimenti sull'emergenza sanitaria sono dichiarate dall'11,4% delle imprese ma le differenze settoriali sono forti. I servizi in particolare potrebbero beneficiare di supporto, specie nei comparti delle attività legali e contabili (in cui queste difficoltà sono segnalate dal 30,8% delle imprese), delle attività sportive e di intrattenimento (18,9%) e nell'assistenza sociale non residenziale (18,8%).


Dal punto di vista organizzativo, la formazione/adeguamento della forza lavoro alle nuove condizioni è una criticità per il 7,0% delle imprese, con punte nei settori più esposti come la sanità e assistenza sociale (13,2%) e in quelli non telelavorabili, come le costruzioni (11,1%). Al contrario, l'organizzazione interna dell'impresa in termini di spazi, processi e governance è un problema più diffuso tra le imprese di dimensioni maggiori, specialmente se attive nelle costruzioni (19,2%).

La difficoltà di pianificazione strategica è espressa da circa una impresa su dieci, ed è una prerogativa soprattutto delle medie imprese (13,2%), specie se attive nelle costruzioni (16,2%).

Criticità spesso connesse a gap informativi

L'articolazione delle criticità che potrebbero compromettere i piani di sviluppo aziendali nel medio periodo non ha un riflesso altrettanto ampio nelle misure di *policy* ritenute più rilevanti per risolverle. In parte ciò è dovuto a un difetto di informazione: oltre la metà delle imprese dichiara di non essere a conoscenza dei provvedimenti che hanno potenziato e prorogato gli incentivi del piano Industria 4.0; oltre il 40% non sa dell'esistenza di incentivi, risorse pubbliche e/o figure di consulenza ai fini del trasferimento tecnologico, della trasformazione digitale, dell'internazionalizzazione, dell'export digitale; più del 30% segnala di non essere informato sulla presenza di misure per il rafforzamento patrimoniale delle PMI, l'aggiornamento e la formazione del personale, il rafforzamento di sportelli unici di consulenza, la cessione del credito d'imposta sugli investimenti.

FIGURA 20. GRADO DI IMPORTANZA DI ALCUNE RECENTI MISURE DI POLICY AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE D'IMPRESA NEL PRIMO SEMESTRE 2021. Valori percentuali



Tra chi è a conoscenza dei provvedimenti, la percezione della loro rilevanza indica chiaramente una domanda di misure finalizzate ad assicurare disponibilità liquide, più che di strumenti (per lo più con natura di consulenza) in grado di accompagnare la pianificazione e l'attuazione delle strategie aziendali fino alla metà del 2021. In particolare, oltre due terzi delle imprese ritengono "molto" o "abbastanza" rilevanti le disposizioni di dilazione degli adempimenti fiscali mentre il 55,8% segnala apprezzamento per quelle che agevolano l'accesso al credito (ad esempio attraverso il rafforzamento della dotazione e l'estensione dei possibili beneficiari del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI).

La richiesta di allentamento degli obblighi fiscali accomuna le imprese dei vari settori in misura pressoché identica (compresa tra il 65% degli altri servizi e il 69% delle costruzioni), ed è più diffusa tra le imprese piccole e medie, sebbene venga segnalata anche dal 53,5% delle grandi. Le preferenze per le disposizioni a sostegno dell'accesso al credito, seppure trasversali sul piano settoriale, coinvolgono il 36,2% delle unità con 250 addetti e oltre, a fronte del 46,7% che in tale segmento le ritiene "poco" o "per nulla" rilevanti.

Poco più di un terzo delle unità produttive (35,9%), inoltre, mostra apprezzamento per gli strumenti finalizzati all'irrobustimento patrimoniale delle imprese, quali il Fondo Patrimonio PMI o il credito d'imposta per la ricapitalizzazione delle PMI. Tali misure, esplicitamente rivolte alle imprese piccole e medie, sono ritenute importanti da oltre il 40% delle imprese potenzialmente destinatarie e dal 33,8% di quelle micro attive prevalentemente nei settori industriali, delle costruzioni e del commercio. Sono invece percepite di rilevanza trascurabile o nulla dal 40,5% delle medie imprese, in particolare da quelle operanti nei servizi di mercato.

Infine, considerando il segmento produttivo "spiazzato" dall'emergenza sanitaria, cioè l'insieme di unità colpite dalla crisi che tuttavia dichiarano di non avere ancora attuato strategie di ripresa, si riscontra in generale una minore conoscenza dei provvedimenti (la quota di chi ne è al corrente non supera il 30%). Tra chi conosce le disposizioni, risalta l'apprezzamento per le misure direttamente rivolte al sostegno della liquidità, in particolare la dilazione degli adempimenti fiscali (circa l'80%) e il rafforzamento dell'accesso al credito (71,2%).

Glossario

Addetto: persona occupata in un'unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni ecc.). Comprende il titolare/i dell'impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i cooperatori (soci di cooperative che, come corrispettivo della loro prestazione, percepiscono un compenso proporzionato all'opera resa e una quota degli utili dell'impresa), i coadiuvanti familiari (parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione contrattuale), i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti.

Asia (Registro statistico delle imprese attive): costituito in ottemperanza disposizioni dei Regolamenti europei n.177/2008 e n.696/1993 secondo una metodologia armonizzata approvata da Eurostat. Il registro Asia è la fonte ufficiale sulla struttura della popolazione di imprese e sulla sua demografia che individua l'insieme delle imprese, e i relativi caratteri statistici, integrando informazioni desumibili sia da fonti amministrative, gestite da enti pubblici o da società private, sia da fonti statistiche. Le principali fonti amministrative sono gli archivi gestiti dall'Agenzia delle Entrate per il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Anagrafe Tributaria, dichiarazioni annuali delle imposte indirette, dichiarazioni dell'imposta regionale sulle attività produttive, Studi di Settore); i registri delle imprese delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e gli archivi collegati dei soci delle Società di Capitale e delle 'Persone' con cariche sociali; gli archivi dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, relativamente alle posizioni contributive dei dipendenti delle imprese e a quelle degli artigiani e commercianti; l'archivio delle utenze telefoniche; l'archivio dei bilanci consolidati e di esercizio; l'archivio degli istituti di credito gestito dalla Banca d'Italia e l'archivio delle società di assicurazioni gestito dall'Isvap. Le fonti statistiche comprendono, invece, l'indagine sulle unità locali delle grandi imprese (IULGI) e le indagini strutturali e congiunturali che l'Istat effettua sulle imprese.

Attività economica: è la combinazione di risorse - quali attrezzature, manodopera, tecniche di fabbricazione, reti di informazione o di prodotti - che porta alla creazione di specifici beni o servizi. Ai fini della produzione di informazione statistica, le imprese sono classificate per attività economica prevalente, secondo la classificazione Ateco2007 in vigore dal 1 gennaio 2008, che costituisce la versione nazionale della nuova classificazione europea delle attività economiche Nace Rev. Se nell'ambito di una stessa unità sono esercitate più attività economiche, la prevalenza è

individuata sulla base del valore aggiunto o, in mancanza di tale dato, sulla base del fatturato, del numero medio annuo di addetti, delle spese per il personale o delle retribuzioni lorde.

Fatturato: comprende le vendite di prodotti fabbricati dall'impresa, gli introiti per lavorazioni eseguite per conto terzi, gli introiti per eventuali prestazioni a terzi di servizi non industriali (commissioni, noleggi di macchinari, eccetera), le vendite di merci acquistate in nome proprio e rivendute senza trasformazione, le commissioni, provvigioni e altri compensi per vendite di beni per conto terzi, gli introiti lordi del traffico e le prestazioni di servizi a terzi. Il fatturato viene richiesto al lordo di tutte le spese addebitate ai clienti (trasporti, imballaggi, assicurazioni e simili) e di tutte le imposte indirette (fabbricazione, consumo, eccetera) ad eccezione dell'IVA fatturata ai clienti, al netto degli abbuoni e sconti accordati ai clienti e delle merci rese; sono esclusi anche i rimborsi di imposte all'esportazione, gli interessi di mora e quelli sulle vendite rateali. Il valore dei lavori eseguiti nel corso dell'esercizio da parte delle imprese di costruzione e cantieristiche sono conglobati nel valore complessivo del fatturato.

Grande impresa: unità giuridico-economica con 250 addetti e oltre che produce beni e servizi destinabili alla vendita.

Impresa: unità giuridico-economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, ha facoltà di distribuire profitti realizzati ai soggetti proprietari siano essi privati o pubblici. Il responsabile è rappresentato da una o più persone fisiche, in forma individuale o associata, o da una o più persone giuridiche. Tra le imprese sono comprese le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, le aziende speciali di comuni o province o regioni. Sono considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Micro-impresa: unità giuridico-economica con 3-9 addetti che produce beni e servizi destinabili alla vendita.

Medie imprese: unità giuridico-economica con 50-249 addetti che produce beni e servizi destinabili alla vendita.

Piccole imprese: unità giuridico-economica con 10-49 addetti che produce beni e servizi destinabili alla vendita.

Produttività nominale del lavoro: è misurata dal rapporto fra il valore aggiunto e gli addetti, ovvero indica il grado di efficienza del fattore lavoro.

Province classificate per aree di diffusione epidemia covid-19: per valutare la diffusione all'interno delle Province ed eliminare l'eterogeneità dovuta alle diverse strutture per età delle corrispondenti popolazioni, sono stati calcolati i tassi standardizzati di incidenza cumulata 5 al 31 **marzo** dei casi confermati positivi all'infezione (rapporto tra numero di casi di una malattia sulla popolazione a rischio in un certo periodo di tempo); lo standard utilizzato è la Popolazione Italiana al Censimento 2011."

La distribuzione di questi tassi è stata divisa in tre classi: la prima classe definita a diffusione "bassa" comprende le province con valori del tasso <40 casi per 100.000 residenti, la seconda classe definita a diffusione "media" comprende le province con valori del tasso tra i 40-100 casi ogni 100.000 residenti, la terza definita a diffusione "alta" comprende le province con valori superiori ai 100 casi ogni 100.000 residenti. Cfr. Report ISTAT-ISS.

Riferimenti bibliografici: Riccardo et al. Epidemiological characteristics of Covid-19 cases in Italy and estimates of the reproductive numbers one month into the epidemic. <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.08.20056861v1.full.pdf>; Bollettino Sorveglianza Integrata Covid-19, 30 Aprile 2020, Iss. https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-Covid-19_28-aprile-2020.pdf

Unità giuridico-economica: entità organizzativa finalizzata alla produzione di beni e servizi e dotata di autonomia decisionale, in particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti. Le unità giuridico-economiche esercitano una o più attività economiche in uno o più luoghi. Le unità giuridico-economiche sono generalmente distinte in imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni non profit, private o pubbliche.

Valore aggiunto: rappresenta l'incremento di valore che l'attività dell'impresa apporta al valore dei beni e servizi ricevuti da altre aziende mediante l'impiego dei propri fattori produttivi (il lavoro, il capitale e l'attività imprenditoriale). Tale aggregato è ottenuto sottraendo dal totale dei ricavi l'ammontare dei costi: i primi contengono il valore del fatturato lordo, le variazioni delle giacenze di prodotti finiti, semilavorati e in corso di lavorazione, gli incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni e i ricavi accessori di gestione; i secondi comprendono i costi per acquisti lordi, per servizi vari e per godimento di servizi di terzi, le variazioni delle rimanenze di materie e di merci acquistate senza trasformazione e gli oneri diversi di gestione.

Nota metodologica

Obiettivi conoscitivi e quadro di riferimento

Le informazioni raccolte attraverso la rilevazione "Situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria Covid-19" consentono di individuare alcuni profili di comportamento delle imprese italiane in risposta all'emergenza sanitaria ed economica in atto. Caratteristica principale della rilevazione è la tempestività che ha contraddistinto ognuna delle fasi del processo produttivo statistico, dalla predisposizione del questionario alla raccolta dati, alle fasi di elaborazione, controllo, analisi dei risultati e diffusione delle informazioni.

Popolazione di riferimento, unità di rilevazione e di analisi

La popolazione obiettivo è coerente con quella definita nell'ambito del censimento permanente delle imprese di recente diffusione. Le dimensioni che definiscono il perimetro delle imprese oggetto di rilevazione sono le seguenti:

- attività economica: sono considerate le imprese attive operanti nell'industria, nel commercio e nei servizi, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007: sezioni da "B" a "N" e da "P" a "R", divisioni da "S95" a "S96";
- dimensione d'impresa: sono incluse le imprese con almeno 2,5 addetti medi nell'anno.; in particolare, la sottopopolazione di imprese con un numero medio di addetti pari o superiore a 99,5 è censita, la sottopopolazione rimanente è campionata;
- territorio: sono considerate le imprese risiedenti nel territorio nazionale secondo il dettaglio delle seguenti 4 ripartizioni territoriali: Nord-Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria), Nord-Est (Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna), Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna);

Fanno parte del campo d'osservazione le imprese con i seguenti codici della classificazione delle forme giuridiche: (1120 1130 1140 1210 1220 1230 1240 1250 1310 1320 1330 1340 1350 1410 1420 1440 1510 1520 1530 1540 1610 1620 1630 1900). Sono invece escluse le seguenti tipologie di imprese: Imprenditore individuale agricolo, Società cooperativa sociale, Cooperativa Onlus, Impresa sociale, Associazione e fondazione riconosciuta come impresa sociale, Società sportiva dilettantistica, Associazione sportiva dilettantistica.

L'archivio di riferimento utilizzato per definire la lista delle unità della popolazione obiettivo, è l'archivio statistico delle imprese attive ASIA.

Unità di rilevazione e di analisi è l'impresa (considerata come unità legale).

La lista delle unità da cui sono selezionate le imprese campione, è costituita dalle imprese rispondenti alla rilevazione censuaria. Ciò offre il vantaggio di disporre di informazioni aggiornate sia rispetto a informazioni strutturali sulle imprese, sia con riferimento alle informazioni di carattere qualitativo altrimenti non disponibili da altre fonti, specialmente per le unità economiche di dimensione medio-piccola. Altro vantaggio è costituito dal poter impiantare un panel di imprese a cui sottoporre la rilevazione in tempi successivi, con quesiti in parte diversi, allo scopo di analizzare l'evoluzione dei comportamenti e delle reazioni delle imprese nel breve-medio periodo rispetto all'emergenza in atto.

Per motivi di tempestività, inoltre, si è deciso di contattare le imprese in possesso di Posta Elettronica Certificata (PEC) e già registrate al Portale delle imprese dell'Istituto. Allo stesso tempo è stata inviata, tramite *e-mail*, una comunicazione destinata ai referenti delle imprese così individuate per un loro coinvolgimento diretto nella compilazione del questionario anche in caso di chiusura temporanea della sede fisica dell'impresa.

Copertura e dettaglio territoriale

Le informazioni sono disponibili per l'intero territorio nazionale e vengono rilasciate con un livello di dettaglio massimo regionale.

Disegno di campionamento

Le caratteristiche peculiari della rilevazione hanno portato allo studio e implementazione di un disegno di campionamento a due fasi. Nel campione di prima fase, di tipo casuale semplice a uno stadio stratificato e adottato nell'ambito della rilevazione censuaria conclusa recentemente, gli strati sono stati definiti secondo la combinazione delle modalità delle variabili strutturali considerate per la definizione delle tipologie di dominio di interesse (cfr.: Tabella 1).

La definizione delle tipologie di dominio riguardante il campione di seconda fase è riportata in Tabella 2. Nel campione di seconda fase, allo scopo di limitare eventuali evidenze connesse all'autoselezione dei rispondenti, i pesi campionari iniziali sono definiti in funzione del tasso di mancata risposta totale osservato nell'ambito del campione di prima fase.

Domini di stima pianificati

La scelta dei domini di stima pianificati nel disegno d'indagine (prima fase) è stata formulata replicando il dettaglio settoriale, dimensionale e territoriale stabilito in sede di pubblicazione dei risultati della rilevazione multiscopo sulle imprese⁶. Per determinare la numerosità campionaria in funzione degli errori attesi predefiniti si è seguito il dettaglio descritto in Tabella 1.

Tabella 1. Domini di stima pianificati (campione di prima fase)

Dominio	Variabili strutturali che definiscono il dominio		
	Settori di attività economica Ateco 2007	Dimensione (*)	Territorio
1	5 macro-settori (**)	3 classi di addetto	107 province
2	2 cifre – divisioni	3 classi di addetto	21 regioni
3	4 cifre – classi	3 classi di addetto	-
4	2 cifre - divisioni	4 classi di addetto (a)	-

(*) 3 classi di addetto (3-9; 10-19; 20 e oltre). Le imprese con almeno 20 addetti sono state censite, quelle appartenenti alle classi di addetto 3-9 e 10-19 sono state campionate.

(**) I macro-settori di attività economica considerati sono i seguenti: industria in senso stretto; energia e acqua; costruzioni; commercio; altri servizi

(a) Relativamente ad alcune divisioni Ateco la classe addetti 3-9 è stata ulteriormente dettagliata in 3-4, 5-9.

La stratificazione adottata che ha reso pianificabili le quattro tipologie di dominio d'interesse è stata definita dalla concatenazione di "ateco_4_cifre * 4 classi di addetto * 107 provincie".

Con riferimento al campione di seconda fase i domini di stima pianificati sono definiti secondo il seguente schema.

Tabella 2. Domini di stima pianificati (campione di seconda fase)

Dominio	Variabili strutturali che definiscono il dominio		
	Settori di attività economica Ateco 2007	Dimensione (*)	Territorio
1	2 cifre – divisioni	3 classi di addetto	-
2	Sezione	3 classi di addetto	5 ripartizioni territoriali (a)

(*) 3 classi di addetto (3-9; 10-19; 20 e oltre).

(a) Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole.

La stratificazione qui adottata rispetto alle due tipologie di dominio d'interesse è stata definita dalla concatenazione di "ateco_4_cifre * 3 classi di addetto * 5 ripartizioni territoriali".

Dimensione campionaria e allocazione delle unità campione

Per la determinazione della numerosità campionaria complessiva e la successiva allocazione delle unità campione negli strati in funzione dei domini di stima pianificati, sono utilizzati i principali risultati del censimento permanente imprese anno 2018⁷.

⁶ <https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/censimenti-precedenti/industria-e-servizi/imprese-2011>.

⁷ <https://www.istat.it/it/archivio/238337>

L'allocazione delle unità campione negli strati, di tipo multi-dominio, è coerente con un approccio che tiene conto del fenomeno della mancata risposta totale (MRT) alla rilevazione censuaria (campione di prima fase), in cui si è osservato un meccanismo della MRT non casuale, legato principalmente alla dimensione e alla localizzazione geografica dell'impresa. Per limitare eventuali effetti distorsivi dovuti al fenomeno di autoselezione dei rispondenti si è pertanto campionato con probabilità inversamente proporzionale al tasso di risposta ottenuto nella prima fase all'interno dello strato di seconda fase costruito sulle variabili *Ripartizione* e *Classe Addetti* disponibili da registro ASIA aggiornato. Infine, l'allocazione delle unità per strato è definita con l'obiettivo di garantire una adeguata copertura di imprese campione in ognuno dei domini predefiniti. Contestualmente si prevede il contenimento dell'errore campionario atteso al di sotto di soglie prefissate per ognuno dei domini di interesse.

La determinazione della numerosità campionaria complessiva e la relativa allocazione delle unità negli strati rispondono, inoltre, a esigenze di carattere pratico (rapidità di realizzazione del processo produttivo della rilevazione) e, allo stesso tempo, sono coerenti con l'obiettivo di limitare il carico statistico sulle imprese, in special modo durante il particolare periodo attuale.

La dimensione complessiva del campione ottimo, progettato secondo i criteri descritti, è risultata essere pari a 90.461 unità, distribuite per regione come riportato in Tabella 3.

Tabella 3. Distribuzione della numerosità del campione e dell'universo per regione

Regione	campione	universo	Regione	campione	universo	Regione	campione	universo
Piemonte	5.245	74.042	Liguria	2.050	28.620	Molise	772	4.254
Valle d'Aosta	392	2.945	Emilia-Romagna	6.746	89.956	Campania	5.618	73.985
Lombardia	12.721	193.087	Toscana	11.004	81.609	Puglia	6.121	57.240
Bolzano	734	13.400	Umbria	2.185	16.448	Basilicata	1.178	7.370
Trento	810	11.372	Marche	5.393	32.240	Calabria	2.403	20.312
Veneto	6.050	102.661	Lazio	6.142	88.529	Sicilia	6.035	55.580
Friuli-Venezia Giulia	2.056	20.954	Abruzzo	3.389	21.656	Sardegna	3.417	23.526

La raccolta delle informazioni

Il questionario della rilevazione si compone di sei sezioni, (Sez. 1 - Impatto del Covid-19; Sez. 2 - Procedure di precauzione e contrasto della diffusione del Covid-19; Sez. 3 - Gestione e politiche del personale; Sez. 4 - Finanza; Sez. 5 - Digitalizzazione e tecnologie; Sez. 6 - Effetti, criticità e orientamenti strategici).

Rispetto al questionario della prima edizione della rilevazione, il modello attuale è stato progettato in modo tale da soddisfare sia le esigenze di tracciamento dell'evoluzione dei comportamenti delle imprese rispetto ad alcuni temi (Sez. 1-3), sia con l'obiettivo di intercettare le soluzioni organizzative delle imprese stesse adottate nel presente e programmate in prospettiva di breve termine (Sez. 4-6).

Strategie e strumenti di rilevazione

Le imprese sono state invitate a partecipare alla rilevazione e a compilare il modello di rilevazione tramite il sito *web* del Portale delle imprese (tecnica CAWI). Secondo questo approccio il questionario viene compilato direttamente dal referente dell'impresa a cui sono segnalate immediatamente, durante la compilazione del modello, eventuali incoerenze e/o incompletezze.

L'errore non campionario

Durante l'intero processo di rilevazione, dalla fase di progettazione a quella di raccolta dei dati, possono verificarsi diverse tipologie di errore non attribuibili alla strategia campionaria adottata, ma al complesso di operazioni necessarie per la realizzazione dell'indagine stessa. Tali errori sono comunemente detti non campionari per poterli distinguere dall'errore campionario, dovuto al piano di campionamento e allo stimatore utilizzato. Ne consegue che l'errore totale di uno stimatore, usualmente calcolato in termini di *Errore Quadratico Medio* (Mean Square Error - MSE), può essere idealmente scomposto in due componenti, l'una di tipo campionario l'altra di tipo non campionario.

Nell'ambito dell'errore non campionario possono essere identificate due diverse tipologie di errore che si manifestano come *mancate risposte parziali* o *mancate risposte totali*. Per *mancate risposte parziali* si intende la mancata risposta ad uno o più quesiti del questionario, mentre le *mancate risposte totali* sono costituite dalle unità di rilevazione per le quali non è stato possibile rilevare le informazioni per cause diverse: errori di lista, rifiuto a collaborare all'indagine o impossibilità di reperimento dell'unità campionata.

Uno dei principali effetti delle mancate risposte totali è la non copertura della popolazione oggetto di studio che, nel caso in cui i non rispondenti differiscano sistematicamente dai rispondenti, produce gravi distorsioni nelle stime. Nelle indagini campionarie le mancate risposte totali causano, in aggiunta, una riduzione della numerosità campionaria e quindi incrementano il relativo errore di campionamento.

Nella presente indagine la percentuale di imprese che dall'esito dell'intervista risulta aver completato il questionario è pari a 44,6, mentre la percentuale di imprese che risulta aver compilato parzialmente il questionario equivale a 3,2. Tuttavia, una parte dei questionari parzialmente compilati presentavano un numero troppo elevato di mancate risposte parziali, per cui sono stati assimilati alle mancate risposte totali.

Il trattamento delle mancate risposte parziali

Sebbene il questionario elettronico garantisca solitamente una buona qualità delle informazioni raccolte, le risposte mancanti ad uno o più quesiti, pur non essendo ammesse, talvolta possono presentarsi a causa di problemi tecnici incorsi durante la compilazione e in ogni caso non prevedibili. Analogamente, eventuali errori di percorso del questionario possono essere attribuiti ad eventuali mal funzionamenti di componenti *software* o *hardware* dello strumento di rilevazione, o a errori nella fase di progettazione del questionario stesso.

Un piano di controllo e correzione con metodo *probabilistico* agisce a livello di singola unità (*record*) per individuare e correggere errori casuali manifestatisi durante il processo di rilevazione. Più in generale questi errori comprendono le mancate risposte ad uno o più quesiti, i valori non ammissibili delle singole variabili e le incoerenze logiche tra le informazioni rilevate che siano di lieve entità e non riconducibili a cause sistematiche.

Trattandosi di variabili qualitative l'individuazione degli errori avviene mediante un insieme di regole di incompatibilità (*edit*), cioè un insieme di asserzioni sulla non ammissibilità di modalità (codici) per la singola variabile o di combinazioni di modalità relative a più variabili.

Le regole definite dagli esperti dell'indagine costituiscono l'insieme delle *regole esplicite*. L'attivazione di una o più regole di incompatibilità in corrispondenza di un dato *record* indica che il *record* in esame è errato rispetto all'insieme di regole definite. Al contrario, un *record* che non attiva nessuna regola risulta esatto rispetto all'insieme delle regole e quindi non necessita di essere corretto.

Una volta definiti, gli *edit espliciti* sono stati inseriti in SCIA (Sistema per il Controllo e l'Imputazione Automatica), un sistema automatico di controllo e correzione di variabili qualitative interamente sviluppato in Istat secondo la metodologia e i formalismi di Fellegi e Holt (1976)⁸. Più precisamente, è stata utilizzata la versione di SCIA contenuta in CONCORDJava (CONtrollo e CORrezione dei Dati con interfaccia Java), un *software* integrato *open source* progettato per ambienti operativi Windows⁹.

Il metodo di correzione di Fellegi e Holt appartiene alla classe dei metodi di imputazione di tipo *hot-deck*, la cui proprietà comune è quella di selezionare un donatore che abbia caratteristiche simili al ricevente. Questo è generalmente fatto suddividendo tutte le unità appartenenti all'insieme dei rispondenti in classi di imputazione e selezionando per ogni ricevente un donatore appartenente alla stessa classe. Le classi di imputazione sono determinate in funzione di variabili ausiliarie che siano esplicative delle variabili oggetto studio. Nel caso in esame, l'insieme dei rispondenti è stato suddiviso in quattro classi di imputazione in base alla ripartizione geografica *nord-ovest*, *nord-est*, *centro*, *mezzogiorno* e poi considerando, all'interno di ciascuna classe di imputazione, per ogni unità, il macro-settore di attività economica e la classe di addetti.

Al fine di individuare per ciascun *record* errato quali variabili modificare per riportare il *record* stesso a una situazione di correttezza (rispetto all'insieme di regole definito), il metodo di Fellegi e Holt prevede che vengano considerati anche gli *edit impliciti*, cioè quelli logicamente derivati dagli *edit espliciti*. Gli *edit* espliciti e quelli impliciti costituiscono l'*insieme completo degli edit*, indispensabile per garantire la correttezza finale di un *record*. Infatti, pur essendo sufficienti ad individuare la presenza di errori all'interno dei *record*, le regole esplicite non sono sufficienti a determinare quali variabili correggere per riportare il *record* ad una situazione globale di correttezza, e tanto meno il minor numero di variabili da modificare (*principio del minimo cambiamento*). Una volta individuate le variabili errate (fase di *localizzazione*) si procede con la correzione delle stesse mediante imputazione di tipo *hot-deck*, selezionando il *record* donatore nella stessa classe di imputazione alla quale appartiene il *record* errato.

⁸ Fellegi I.P., Holt D. (1976) "A systematic approach to edit and imputation", *Journal of the American Statistical Association*, vol.71, pp.17-35.

⁹ <https://www.istat.it/it/files/2011/03/manualeconcord.pdf>

A causa dell'elevato numero di *edit* espliciti, che non hanno reso possibile la derivazione dell'insieme completo, l'intero processo di controllo e correzione è stato suddiviso in due sottoprocessi, l'uno riguardante le imprese che risultano aver chiuso e non prevedono di riaprire (quesito Q1=4), l'altro relativo alle imprese che risultano parzialmente o totalmente aperte, o pur essendo chiuse prevedono di riaprire (Q1=1,2,3). Poiché i due sottoinsiemi di rispondenti (Q1=4 vs Q1=1,2,3) corrispondono a due percorsi distinti del questionario, è stato possibile realizzare due sottoprocessi analoghi e totalmente indipendenti.

Il processo rivolto al trattamento dei *record* con Q1=4 è costituito da 196 *edit* espliciti e da un insieme completo di 208 *edit*; mentre il processo per il trattamento dei *record* con Q1=1,2,3 include 440 *edit* espliciti e un insieme completo di 656 *edit*.

La Tabella 4 riporta il numero di *record* errati ed esatti (rispetto all'insieme di regole definite) per le imprese con Q1=4.

Tabella 4. Record errati per le imprese con Q1=4

Record	N.	%
Esatti	499	95,23
Errati	25	4,77
Totale	524	100

Le analisi esplorative del sottoinsieme di imprese con Q1=1,2,3 hanno rilevato la presenza di imprese che non hanno fornito alcuna risposta ad intere sezioni del questionario; queste appartengono al sottoinsieme di imprese con 'esito dell'intervista'=3, cioè 'questionario parzialmente compilato'. In particolare, 750 imprese non hanno fornito alcuna risposta per almeno tre sezioni del questionario, sono state quindi assimilate al complesso delle mancate risposte totali. Analogamente alle unità con Q1=3, precedentemente trattate, le restanti unità sono state sottoposte al processo di controllo e correzione. La Tabella 5 riporta il numero di *record* errati ed esatti per le imprese con Q1=1,2,3.

Tabella 5. Record errati per le imprese con Q1=1,2,3

Record	N.	%
Esatti	39.838	98,78
Errati	490	1,22
Totale	40.328	100

In definitiva, la percentuale complessiva di *record* corretti è pari a 1,26.

Determinazione dei correttori della distorsione

La mancata partecipazione all'indagine, ovvero il fenomeno della mancata risposta totale, è un fenomeno presente, anche se in misura diversa, in tutte le rilevazioni statistiche. La mancata risposta e la potenziale distorsione delle stime da indagine rappresentano un problema rilevante, soprattutto per quanto riguarda le indagini sulle imprese, dove (contrariamente alle rilevazioni sociali) la diversa importanza economica fa in modo che non tutte le unità contribuiscano equamente alle stime dell'indagine. Diminuzione della accuratezza delle stime statistiche ed effetti "distorsivi" sono possibili laddove esistano forti dissomiglianze tra le unità che partecipano alla rilevazione e quelle che non vi partecipano.

Gli effetti distorsivi sulle stime possono perciò essere visti come il risultato di una eventuale correlazione tra fenomeni rilevati, caratteristiche d'impresa e propensione delle unità a fornire le informazioni richieste. Conoscere il meccanismo aleatorio che sottende a tale fenomeno (quali sono le caratteristiche dell'impresa che portano ad una differenziazione della propensione delle diverse unità) sarebbe necessario e sufficiente per ovviare a questo problema.

Benché tale meccanismo non sia noto, la letteratura statistica ha sviluppato diverse tecniche che permettono, sulla base di informazioni disponibili sia per l'insieme delle imprese rispondenti che non rispondenti, l'attribuzione di una stima della propensione alla risposta. Tale stima permette di attenuare, o eliminare, gli effetti negativi della mancata risposta se i necessari assunti fatti per stimare la propensione alla risposta descrivono correttamente la situazione reale.

Il modello di propensione alla risposta viene utilizzato per il calcolo di coefficienti "correttivi" da associare alle sole unità rispondenti (il coefficiente correttivo serve ad ampliare il ruolo delle unità rispondenti per rappresentare anche le unità non rispondenti).

Le propensioni di risposta, applicate come base per aggiustamenti di mancata risposta della *survey*, può avvenire utilizzando due tecniche (Brick, 2013): aggiustamento diretto (“*direct approach*”) o per strato (“*propensity stratification weighting*”). Nel primo caso il fattore di aggiustamento ai pesi di base degli intervistati viene calcolato come l'inverso della propensione alla risposta stimata (Bethlehem et al., 2011, Valliant et al., 2013 e Chen et al., 2012), mentre il secondo presuppone una uguaglianza nella propensione alla risposta prevista per strati omogenei di rispondenti e non rispondenti (Little, 1986), definito in tre modi: (a) l'inverso della propensione alla risposta media in una data cella; (b) il rapporto tra la somma dei pesi di input di tutti i casi nella cella e la somma dei pesi di input degli intervistati nella cella; oppure (c) l'inverso dei tassi di risposta non ponderati all'interno di ciascuna cella (Bethlehem et al., 2011 e Valliant et al., 2013).

Nel caso di stima diretta, come nel caso in esame, esistono numerose tecniche per la ricerca del modello di propensione alla risposta, che è sempre espressa come una funzione di covariate quantitative e categoriali. Modelli a variabili discrete, *logistic* o *probit*, sono stati tipicamente impiegati a questo fine; nella letteratura e nella pratica statistica si stanno diffondendo e consolidando in questi anni metodi di tipo *Random Forest* (RF) per via dei vantaggi che l'utilizzo dei modelli non parametrici di *ensemble* garantiscono rispetto ai modelli lineari (convergenza dell'algoritmo e gestione di un gran numero di covariate, capacità di cogliere non-linearità nei dati, performance complessive del classificatore di *ensemble* rispetto ai modelli lineari). In estrema sintesi, i modelli RF sono metodi di classificazione recursiva sulla base di informazioni ausiliarie note sia per i rispondenti che per i non rispondenti.

Le informazioni utilizzate nel caso dell'indagine in oggetto possono essere distinte in due tipologie: “informazioni amministrative” e “paradati”. Le prime, che tipicamente provengono da fonti amministrative o registri statistici, descrivono le unità attraverso variabili quali ad esempio: localizzazione, dimensione, settore d'attività economica, conto economico, forma organizzativa. I “paradati” descrivono invece il processo di osservazione dell'unità attraverso variabili quali ad esempio: tecnica di intervista, modalità di contatto, tipologia di questionario, numero di rilevazioni in cui l'unità è stata coinvolta, ecc.. Le variabili esplicative individuate, ovvero quelle utilizzate per definire il profilo delle imprese rispetto alla loro propensione alla risposta, sono state diverse decine (poco meno di 80, alcune delle quali però fortemente correlate tra loro); tra i parametri “tecnici” necessari per l'implementazione di questa tecnica vanno ricordati il “numero di alberi” e il numero minimo di imprese che deve ricadere nella foglia finale di ciascun albero; il numero di alberi è stato fissato rispettivamente a 200; il numero minimo di unità è stato posto pari a 10 in entrambi i casi; utilizzando il profilo delle imprese ottenuto mediando i 200 profili sono state la propensione alla risposta di ciascuna unità (ogni albero definendo un profilo, esprime un “voto” nell'*ensemble*, per cui la probabilità di risposta è espressa come la frazione di alberi che hanno avuto come *outcome* un profilo da rispondente rispetto ai 200 modelli complessivi). I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti ai fini correttivi previsti.

Procedimento per il calcolo delle stime

Il principio su cui è basato ogni metodo di stima campionaria è che le unità appartenenti al campione rappresentino anche le unità della popolazione che non sono incluse nel campione. Questo principio viene realizzato attribuendo ad ogni unità campionaria un *peso* che indica il numero di unità della popolazione rappresentate dall'unità medesima.

I *pesi finali* da attribuire alle unità campionarie sono ottenuti per mezzo di una procedura complessa che parte dal calcolo del *peso diretto* come reciproco della probabilità di inclusione di ogni unità campionaria.

Ai pesi diretti vengono applicati due serie di fattori correttivi: i primi, detti *correttivi della mancata risposta*, sono determinati con tecniche più o meno complesse (cfr.: par. precedente) e hanno l'obiettivo di correggere, almeno parzialmente, la distorsione conseguente alla mancata risposta totale; ciascun correttore indica il numero di unità non rispondenti rappresentato da ciascuna unità che ha risposto all'indagine.

La seconda serie di fattori di aggiustamento, detti *fattori di post-stratificazione*, sono applicabili quando esistono totali noti di *variabili ausiliarie* correlate alle variabili oggetto di indagine; tali fattori hanno la proprietà di rendere le stime finali più efficienti di quelle basate sui soli pesi diretti, essendo l'efficienza tanto maggiore quanto più è alta la correlazione tra le variabili ausiliarie e le variabili oggetto di indagine; inoltre permettono di attenuare l'effetto distorsivo dovuto alla sottocopertura della lista da cui è selezionato il campione.

I fattori di post-stratificazione sono determinati attraverso la risoluzione di un problema di minimo vincolato: la funzione da minimizzare è una funzione di distanza (opportunamente prescelta) tra i pesi diretti (corretti per MRT) e i pesi finali, mentre i vincoli sono definiti dalla condizione di uguaglianza su determinate partizioni (dette *domini di calibrazione*) tra stime campionarie dei totali delle variabili ausiliarie considerate ed i valori, noti da archivio, degli stessi totali. La funzione di distanza normalmente adottata è la funzione logaritmica, che garantisce che i pesi finali siano positivi.

Il peso finale viene infine ottenuto come prodotto del peso base per i fattori correttivi.

Per la rilevazione in oggetto, le variabili ausiliare rispetto a cui è stata imposta la condizione di uguaglianza tra totali noti (detti *benchmark*) e rispettive stime campionarie sono state il *Numero medio di addetti* e il *Numero di imprese*, presenti a livello di dato elementare sul Registro delle imprese attive ASIA 2018 *definitivo*. La disponibilità della versione dell'archivio delle imprese attive più aggiornata (maggio 2020) ha permesso di correggere in fase di calibrazione la distorsione dovuta al fenomeno di sottocopertura o di duplicazione di unità nell'archivio di selezione (ASIA 2018 *anticipato*).

Le partizioni rispetto a cui si è imposto il sistema di vincoli sui totali noti delle variabili ausiliarie, ossia i domini di calibrazione, sono coincise con il dettaglio di diffusione previsto per le stime, come si vede in Tabella 6.

Tabella 6. Domini di calibrazione delle stime finali

Dominio	Variabili strutturali che definiscono il dominio		
	Settori di attività economica Ateco 2007	Dimensione	Territorio
1	2 cifre - divisioni	-	-
2	4 macro-settori (*)	4 classi di addetto (**)	-
3	4 macro-settori	4 classi di addetto	4 ripartizioni territoriali (***)
4	4 macro-settori	-	21 regioni (****)

(*) I 4 macro-settori di attività economica sono: industria; costruzioni; commercio; altri servizi.

(**) Le 4 classi di addetto sono: 3-9; 10-49; 50-249; 250 e oltre.

(***) Le 4 ripartizioni territoriali sono: Nord-ovest; Nord-est; Centro; Mezzogiorno.

(****) Sono considerate le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento.

Rispetto a tali partizioni si è realizzata una perfetta convergenza tra totali noti da Registro e stime campionarie, con una distanza minima tra peso base e peso finale. Al termine della procedura di calibrazione, i pesi finali determinati a livello di impresa sono stati moltiplicati per i valori delle variabili rilevate e poi sommati per ottenere le stime relative al dominio di interesse.

Informazioni sulla riservatezza dei dati

I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali. Questi possono essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale e possono, altresì, essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice di deontologia per il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito del Sistema statistico nazionale e dal regolamento comunitario n. 831/2002. Le stime diffuse in forma aggregata, sono tali da non poter risalire ai soggetti che hanno fornito i dati o a cui si riferiscono.

Diffusione

A conclusione del processo produttivo della rilevazione, i risultati ottenuti vengono pubblicati in data 14 dicembre 2020 attraverso il canale di diffusione Statistica Report.

I dati elementari rilevati nel corso dell'indagine sono resi disponibili per gli utenti che ne facciano richiesta. In ogni caso, i dati sono rilasciati in forma anonima.

Per chiarimenti tecnici e metodologici

Alessandro Faramondi
faramond@istat.it

Stefano Costa
scosta@istat.it

PATTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA BASSA ROMAGNA

Attraverso la partecipazione al Tavolo delle Associazioni Imprenditoriali della Bassa Romagna, Confimi ha sottoscritto in data 25 novembre 2020 il “Documento di aggiornamento ed integrazione del Patto per lo sviluppo economico e sociale della Bassa Romagna” il cui testo è consultabile accedendo al seguente link:

http://www.confimioromagna.it/wp-content/uploads/2020/12/AggiornamentoPattoStrategico_versionedef_18novembre2020.pdf

INTERESSI LEGALI: NUOVA MISURA (0,01%) DA GENNAIO 2021

Con il decreto 11 dicembre 2020 – pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 310 del 15/12/20 – il ministro dell’Economia e delle Finanze ha fissato allo **0,01%**, con **decorrenza da gennaio 2021**, la misura del saggio degli **interessi legali** di cui all’art. 1284 del codice civile.

Di seguito riportiamo le variazioni intervenute negli ultimi anni:

- 2008 3,0%
- 2009 3,0%
- 2010 1,0%
- 2011 1,5%
- 2012 1,5%
- 2013 1,5%
- 2014 1,0%
- 2015 0,5%
- 2016 0,2%
- 2017 0,1%
- 2018 0,3%
- 2019 0,8%
- 2020 0,05%

NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

Il nuovo Piano Nazionale **Transizione 4.0** è il primo mattone su cui si fonda il Recovery Fund italiano. L'investimento consiste in circa **24 miliardi** di Euro per una misura che diventa strutturale e che vede il potenziamento di tutte le aliquote di detrazione e un importante anticipo dei tempi di fruizione.

Il nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 si pone due obiettivi fondamentali:

- Stimolare gli investimenti privati;
- Dare stabilità e certezze alle imprese con misure che hanno effetto da novembre 2020 a giugno 2023.

NUOVA DURATA DELLE MISURE

- I nuovi crediti d'imposta sono previsti per 2 anni;
- La decorrenza della misura è **anticipata al 16 novembre 2020**;
- È confermata la possibilità, per i contratti di acquisto dei beni strumentali definiti entro il 31/12/2022, di beneficiare del credito con il solo versamento di un acconto pari ad almeno il 20% dell'importo e consegna dei beni nei 6 mesi successivi (quindi, **entro giugno 2023**).

ANTICIPAZIONE E RIDUZIONE DELLA COMPENSAZIONE CON MAGGIORE VANTAGGIO FISCALE NELL'ANNO

- Per gli investimenti in beni strumentali "ex super" e in beni immateriali non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, **il credito d'imposta è fruibile in un anno**;
- È ammessa la **compensazione immediata** (dall'anno in corso) del credito relativo agli investimenti in beni strumentali;
- Per tutti i crediti d'imposta sui beni strumentali materiali, la fruizione dei crediti è ridotta a 3 anni **in luogo dei 5 anni** previsti a legislazione vigente.

MAGGIORAZIONE DEI TETTI E DELLE ALIQUOTE (BENI MATERIALI E IMMATERIALI)

- Incremento **dal 6% al 10% per tutti del credito beni strumentali materiali** (ex super) per il solo anno 2021;
- Incremento **dal 6% al 15% per investimenti effettuati nel 2021** per implementazione del lavoro agile;
- Estensione del credito ai **beni immateriali non 4.0 con il 10% per investimenti effettuati nel 2021** e al 6% per investimenti effettuati nel 2022.

MAGGIORAZIONE DEI TETTI E DELLE ALIQUOTE (BENI MATERIALI 4.0)

- Per spese inferiori a 2,5 milioni di Euro: **nuova aliquota al 50%** nel 2021 e 40% nel 2022;
- Per spese superiori a 2,5 milioni di Euro e fino a 10 mln: **nuova aliquota al 30%** nel 2021 e 20% nel 2022;
- Per spese superiori a 10 milioni di Euro e fino a 20 milioni è stato introdotto un nuovo tetto: **aliquota al 10%** nel 2021 e nel 2022.



MAGGIORAZIONE DEI TETTI E DELLE ALIQUOTE (BENI IMMATERIALI 4.0)

- Incremento **dal 15% al 20%**;
- Massimale da 700 mila Euro a 1 milione di Euro.

RICERCA & SVILUPPO, INNOVAZIONE, DESIGN E GREEN

- R&S: incremento **dal 12% al 20%** e massimale da 3 milioni a 4 milioni di Euro;
- Innovazione tecnologica: incremento **dal 6% al 10%** e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni;
- Innovazione green e digitale: incremento **dal 10% al 15%** e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni;
- Design e ideazione estetica: incremento **dal 6% al 10%** e massimale da 1,5 milioni a 2 milioni.

CREDITO FORMAZIONE 4.0

- Estensione del credito d'imposta alle spese sostenute per la **formazione dei dipendenti e degli imprenditori**;
- È riconosciuto nell'ambito del biennio interessato dalle nuove misure (2021 e 2022).

SCARICA LE SLIDE:

https://www.corporatestudio.it/wp-content/uploads/2020/11/Slide_PianoNazioneTransizione4.0_infografica-v112.pdf

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto
	 0544/280216	 0544/280212
	 338/6644525	 335/372511
	 ceccarelli@confimiromagna.it	 basurto@confimiromagna.it

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI 2020

ENTE GESTORE	MISE / Agenzia delle Entrate.
BENEFICIARI	Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
INTERVENTI AMMISSIBILI	Investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
SPESE AMMISSIBILI	<p>a) investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (di cui all'allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232);</p> <p>b) investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (di cui all'allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232);</p> <p>c) investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A.</p>
AMMONTARE CONTRIBUTO	<p>Per investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; ▪ 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. <p>Per investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. <p>Per investimenti in altri beni strumentali materiali, diversi da quelli ricompresi nell'allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
REGIME DI AIUTO	Esenzione.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.



TERMINI	<p>La fruizione può avvenire a decorrere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli "Industria 4.0"; - dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni "Industria 4.0". 		
INFO	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="399 526 861 728"> <p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimioromagna.it</p> </td> <td data-bbox="861 526 1495 728"> <p>Dott. Mauro Basurto</p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> basurto@confimioromagna.it</p> </td> </tr> </table>	<p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimioromagna.it</p>	<p>Dott. Mauro Basurto</p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> basurto@confimioromagna.it</p>
<p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimioromagna.it</p>	<p>Dott. Mauro Basurto</p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> basurto@confimioromagna.it</p>		



CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

ENTE GESTORE	MISE Agenzia delle Entrate	
BENEFICIARI	Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato.	
INTERVENTI AMMISSIBILI	Spese di formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019. Le attività di formazione commissionate esternamente sono ammissibili solo se i soggetti sono accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa, a università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate, a soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali.	
SPESE AMMISSIBILI	Costi del personale dipendente impegnato come docente o come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.	
AMMONTARE CONTRIBUTO	<p>Credito d'imposta pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PICCOLE IMPRESE: 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 300.000 ▪ MEDIE IMPRESE: 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 ▪ GRANDI IMPRESE: 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 <p>La misura del credito d'imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.</p>	
REGIME DI AIUTO	Esenzione.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Compensazione mediante presentazione del modello F24.	
INFO	<p>Dott.ssa Benedetta Ceccarelli</p> <p> 0544/280216</p> <p> 338/6644525</p> <p> ceccarelli@confimioromagna.it</p>	<p>Dott. Mauro Basurto</p> <p> 0544/280212</p> <p> 335/372511</p> <p> basurto@confimioromagna.it</p>



PATENT BOX

ENTE GESTORE	AGENZIA DELLE ENTRATE	
BENEFICIARI	Imprese di qualsiasi dimensione e settore.	
INTERVENTI AMMISSIBILI	Investimenti in R&S e disponibilità di beni immateriali (brevetti, modelli, know how, etc..)	
AMMONTARE CONTRIBUTO	Il 50% del reddito agevolabile è sottratto alla tassazione ai fini IRES ed IRAP per tutta la durata dell'opzione (max 5 anni, rinnovabili).	
REGIME DI AIUTO	Esenzione.	
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Opzione in Modello Unico, accompagnata da autodeterminazione con penalty protection OPPURE da procedura di ruling.	
TERMINI DI PRESENTAZIONE	Termini di trasmissione del Modello Unico.	
INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli  0544/280216  338/6644525  ceccarelli@confimiromagna.it	Dott. Mauro Basurto  0544/280212  335/372511  basurto@confimiromagna.it



SOSPENSIONE (CONDIZIONATA) DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI CHE SCADONO A DICEMBRE 2020, AI SENSI DEL D.L. 30/11/20, N. 157: CIRCOLARE INPS 14/12/20, N. 145

L'art. 2 del decreto-legge n. 157/2020 (cosiddetto «ristori quater» - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 50/2020), vigente dal 30 novembre scorso, ha previsto, **a determinate condizioni**, la sospensione dei termini che scadono a dicembre 2020 relativi, tra gli altri, ai versamenti contributivi; di conseguenza l'INPS, con la circolare n. 145/2020 (pubblica dal tardo pomeriggio del 14 dicembre 2020, di fatto conosciuta dagli operatori dal giorno successivo, ossia da quello precedente la data di scadenza ordinaria - il 16 del mese - del pagamento dei contributi), ha fornito le seguenti "indicazioni di carattere generale", e rinviato le "istruzioni operative con riferimento alle diverse Gestioni interessate" a un successivo messaggio.

Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 157/2020

L'art. 2, comma 1, del d.l. n. 157/2020, prevede che "per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente" sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono a dicembre 2020 (ossia il giorno 16 di tale mese).

I versamenti in scadenza a dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione sopra riportati che abbiano intrapreso l'attività in data successiva al 30 novembre 2019, per i quali non è richiesta la verifica del requisito della diminuzione del fatturato (art. 2, comma 2, del d.l. n. 157/2020).

L'INPS comunicherà all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione, per verificare in capo ai medesimi la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato.

Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.l. n. 157/2020

Il comma 3 dell'art. 2 del d.l. n. 157/2020 estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 – vale a dire la sospensione dei termini che scadono a dicembre 2020, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali – ai soggetti di seguito riportati, a prescindere dal possesso dei requisiti concernenti l'ammontare dei ricavi e la riduzione del fatturato.

A. Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del DPCM del

03/11/20 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020, pagine 8-9). I codici ATECO che identificano le attività economiche, riconducibili ai soggetti interessati dalla sospensione in esame, sono riportati nell'allegato n. 1;

- B. soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione (cfr. l'allegato n. 2) che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone arancioni e rosse), come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 03/11/20 e dell'art. 30 del d.l. 09/11/20, n. 149 (il cosiddetto «decreto ristori bis» – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 48/2020);
- C. soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al d.l. n. 149/2020 (cfr. l'allegato n. 3) che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 03/11/20 e dell'art. 30 del d.l. n. 149/2020 (c.d. zone rosse);
- D. soggetti che esercitano l'attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di *tour operator* (cfr. l'allegato n. 4) che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM del 03/11/20 e dell'art. 30 del d.l. n. 149/2020 (c.d. zone rosse).

Le aziende private con dipendenti possono usufruire delle sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali individuate alle lettere B, C e D sopra descritte, in relazione ai relativi dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall'emergenza in trattazione (cfr. la circolare INPS 12/03/20, n. 37, paragrafo 1.1^(*)).

(*) Paragrafo 1.1 della circolare INPS n. 37/2020

«1.1. SOGGETTI INTERESSATI ALLA SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DEL D.L. N. 9/2020

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge e tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto 24 febbraio 2020 del Ministro dell'Economia e delle finanze, la sospensione fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai soggetti regolarmente iscritti alle diverse gestioni ed operanti alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni come sopra individuati e riportati, per completezza, nell'allegato 1 alla presente circolare.

Destinatari della sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

- i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati alla Gestione separata.

I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell'arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Nella sospensione sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di ammortamento emessi sulle dilazioni già concesse dall'Istituto. Pertanto, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell'arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.

Agli effetti della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020, secondo la previsione dettata dall'art. 2, comma 3, del d.l. n. 157/2020, gli ambiti territoriali sono stati individuati, alla data del 26 novembre 2020, dalle relative ordinanze del ministro della Salute, come segue:

- zone arancioni: Basilicata, **Emilia-Romagna**, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia;
- zone rosse: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.

Di conseguenza, sulla base del dato normativo, le variazioni intervenute successivamente alla data del 26 novembre 2020, della collocazione delle regioni e delle province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l'applicazione della sospensione contributiva in argomento.

Disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, del d.l. n. 157/2020

Le disposizioni sopra descritte di cui all'art. 2 del d.l. n. 157/2020 non sospendono gli adempimenti informativi, ma unicamente i termini relativi ai versamenti, dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza a dicembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'INPS.

La sospensione non opera, inoltre, rispetto alla quarta rata in scadenza, a dicembre 2020, riferita alla rateizzazione «*di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni, ovvero all'articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni, dei versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, e successive modificazioni.*»

Si precisa altresì che la sospensione trova applicazione anche con riferimento alla decadenza prevista dall'art. 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, qualora il relativo termine scada durante il periodo di sospensione.

La sospensione in trattazione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall'emergenza epidemiologica.

Le aziende private con dipendenti e i committenti possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall'emergenza in trattazione.

Si sottolinea che la sospensione in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di aziende autorizzate all'accantonamento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei territori di cui al predetto allegato.

Per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione agricola e alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione separata, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.»

Analogamente, le previsioni contenute nell'art. 2 del d.l. n. 157/2020 non operano rispetto al termine per il pagamento dei contributi previdenziali, sospesi in riferimento al Comune di Lampedusa e Linosa, fissato al 21 dicembre 2020 dall'art. 42-bis del d.l. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, e successive modificazioni.

Con riferimento alle quote a carico dei lavoratori (anch'esse sospese, come di seguito evidenziato), l'INPS rinvia a quanto indicato nella circolare 09/04/20, n. 52, al paragrafo 3 ^(**) (CONFIMI ROMAGNA NEWS 17/04/20, n. 21, pagine 28-29).

Modalità di recupero dei contributi sospesi

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 del d.l. n. 157/2020, dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino a un

^(**) **INPS: circolare n. 52/2020 – Paragrafo 3**

«3. QUOTE A CARICO DEI LAVORATORI

Sul piano generale, si rammenta che è applicabile alla sospensione contributiva introdotta dagli articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18/2020 in epigrafe l'impianto normativo vigente e le disposizioni amministrative emanate nel tempo in ipotesi di calamità naturali, fin dal 2008 (cfr. la circolare n. 106 del 4 dicembre 2008) e richiamate da ultimo – con specifico riferimento alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi disposta dal decreto-legge n. 9/2020 – con la circolare n. 37 del 12 marzo 2020.

Nello specifico, pertanto, si ribadisce che la sospensione contributiva è concessa ai soggetti previsti dagli articoli 61 e 62 del citato decreto-legge n. 18/2020, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori.

Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, conseguentemente, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a loro carico sia quella a carico del lavoratore.

Con riferimento all'ipotesi in cui sia stata operata la trattenuta a carico del lavoratore, con nota prot. 2839 del 20 marzo 2020, l'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro delle politiche sociali, sentita la competente Struttura tecnica ministeriale, *“in considerazione dell'aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all'emanazione di un ulteriore decreto di urgenza nel quale si è addirittura dato corso, proprio per l'imponenza dell'emergenza, ad un innalzamento del deficit programmato con l'Unione europea e da questa autorizzato”*, ha ritenuto di riponderare il parere espresso in precedenza, senza riserve tecniche e di merito sul punto (cfr. il punto 1, ultimo capoverso, della circolare n. 37/2020), affermando che la sospensione contributiva *de qua* debba essere riferita a tutti gli adempimenti e i versamenti contributivi, ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenute.

Pertanto, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha concluso che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali di cui alla presente circolare – e altresì quelli disciplinati dall'Istituto con la circolare n. 37/2020 – comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, fermo restando l'obbligo di riversamento all'Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ciò premesso, deve intendersi sospeso anche il termine di tre mesi, decorrente dalla data di notifica, assegnato con gli atti di accertamento di violazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e ss.mm.ii, notificati prima dell'inizio dell'emergenza, ove il predetto termine sia interessato dalla sospensione disposta da una delle norme emergenziali (articoli 5 e 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 9/2020 e articoli 61, commi 2 e 5, e 62, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020). In questo caso, alla cessazione del periodo di sospensione, riprenderà a decorrere il termine di tre mesi assegnato con l'atto di accertamento già notificato.

Le indicazioni contenute nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020, paragrafo 1, si intendono in tal modo adeguate (cfr. il messaggio n. 1373 del 25 marzo 2020).»

massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade a dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

Anche nella fattispecie in esame, per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

ATECO Descrizione

205102 Fabbricazione di articoli esplosivi
493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
591300 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400 Attività di proiezione cinematografica
749094 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
823000 Organizzazione di convegni e fiere
855100 Corsi sportivi e ricreativi
855201 Corsi di danza
855209 Altra formazione culturale
900101 Attività nel campo della recitazione
900109 Altre rappresentazioni artistiche
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309 Altre creazioni artistiche e letterarie
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
910200 Attività di musei
910300 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse
931110 Gestione di stadi
931120 Gestione di piscine
931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190 Gestione di altri impianti sportivi nca
931200 Attività di club sportivi
931300 Gestione di palestre
931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999 Altre attività sportive nca
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici
932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili
932930 Sale giochi e biliardi
932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
949990 Attività di altre organizzazioni associative nca
960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
960420 Stabilimenti termali
960905 Organizzazione di feste e cerimonie

ATECO Descrizione

- 561011 Ristorazione con somministrazione
- 561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 561020 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 561030 Gelaterie e pasticcerie
- 561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 561042 Ristorazione ambulante
- 561050 Ristorazione su treni e navi
- 562100 Catering per eventi, banqueting
- 563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina

ATECO Descrizione

471910	Grandi magazzini
471990	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
475110	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
475120	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
475311	Commercio al dettaglio di tende e tendine
475312	Commercio al dettaglio di tappeti
475320	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum)
475400	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
475910	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
475920	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
475940	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
475960	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
475991	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
475999	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
476300	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
476420	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
477110	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
477140	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
477150	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
477210	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
477220	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
477700	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
477810	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
477831	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
477832	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
477833	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
477834	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
477835	Commercio al dettaglio di bomboniere
477836	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
477837	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
477850	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
477891	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
477892	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
477894	Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop)
477899	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
477910	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
477920	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
477930	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
477940	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet)
478101	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
478102	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
478103	Commercio al dettaglio ambulante di carne
478109	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
478201	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
478202	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
478901	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
478902	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
478903	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso
478904	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
478905	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
478909	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
479910	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
960202	Servizi degli istituti di bellezza
960203	Servizi di manicure e pedicure
960902	Attività di tatuaggio e piercing
960903	Agenzie matrimoniali e d'incontro
960904	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
960909	Altre attività di servizi per la persona nca

ATECO Descrizione

551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
791100	Attività delle agenzie di viaggio
791200	Attività dei tour operator

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE DA LUGLIO 2020
«CHIARIMENTI DI CARATTERE INTERPRETATIVO E DI INDIRIZZO OPERATIVO» DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE

Al fine di dare attuazione agli interventi finalizzati alla riduzione della pressione fiscale sulle persone fisiche, il d.l. 05/02/20, n. 3 – convertito, con modificazioni, dalla legge 02/04/20, n. 21 – ha previsto le seguenti misure, decorrenti da luglio 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 4, 33 e 37 del 2020):

- 1) **“trattamento integrativo del reddito”, applicabile per il secondo semestre dell’anno in corso e per il prossimo**, destinato ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati **fino a 28.000 euro**; ai sensi dell’art. 128 del d.l. n. 34/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 27/2020) – giova evidenziarlo –, **il sostituto d’imposta, per l’anno 2020, riconosce il trattamento integrativo anche nel caso in cui i lavoratori risultino “incapienti” (coloro che non pagano l’Irpef in quanto l’imposta lorda viene azzerata dalla detrazione di lavoro) “per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nel 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;**
- 2) **“ulteriore detrazione fiscale”, applicabile per il solo secondo semestre 2020, destinata ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.**

Entrambi i temporanei benefici sono **rivolti ai titolari di:**

- reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del D.P.R. n. 917/1986 ^(*) (TUIR), con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), ossia le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) ^(**).

^(*) **Art. 49 del d.P.R. n. 917/1986**
«Redditi di lavoro dipendente

1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:

- a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
- b) le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.»

^(**) **Art. 50, comma 1 del d.P.R. n. 917/1986**
«Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:

a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

Il **trattamento integrativo del reddito** consiste in una **somma fissa** per tutti i beneficiari – che non concorre alla formazione del reddito – pari a **100 euro mensili**.

La misura dell'**ulteriore detrazione fiscale**, invece, varia a seconda del reddito:

- per quelli oltre 28.000 e fino a 35.000 euro, si compone di un importo fisso annuo, pari a 480,00 euro, a cui si aggiunge una parte che decresce all'aumentare del reddito;
- per quelli oltre 35.000 e fino a 40.000 euro, è costituita unicamente da una parte variabile che cala all'aumentare del reddito, fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro.

I sostituti di imposta riconoscono ai beneficiari le misure sopra illustrate, ripartendole fra le retribuzioni erogate da luglio 2020 e, in sede di conguaglio, verificheranno la loro effettiva spettanza: qualora risultassero non dovute il sostituto recupererà il relativo importo, dividendolo, ove superi i 60 euro, in 8 rate uguali.

Di conseguenza l'Agenzia delle Entrate, con l'acclusa circolare 14/12/20, n. 29, ha fornito "*i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo*" circa:

- l'ambito di applicazione del *trattamento integrativo*;
- l'ambito di applicazione dell'*ulteriore detrazione fiscale*;
- i sostituti d'imposta tenuti al riconoscimento del *trattamento integrativo* e dell'*ulteriore detrazione fiscale*;
- gli adempimenti dei sostituti d'imposta;
- la salvaguardia del bonus Irpef (il cd «bonus Renzi», previsto dall'art. 13, comma 1-bis, del TUIR, abrogato da luglio 2020 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2018, CONFIMI RAVENNA NEWS n. 1/2015, n. 15, n. 10 e n. 9 del 2014) e del *trattamento integrativo*;
- il *trattamento integrativo* e l'*ulteriore detrazione fiscale* non spettanti;
- il recupero da parte dei sostituti d'imposta del *trattamento integrativo* erogato;
- i contribuenti senza sostituti d'imposta;
- la rilevanza fiscale del *trattamento integrativo*.

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;

d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;

(...)

h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;

(...)

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.»



Roma,

OGGETTO: Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente - Decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 recante «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente»

INDICE

PREMESSA	3
1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL <i>TRATTAMENTO INTEGRATIVO</i>	4
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'<i>ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE</i>	8
3. SOSTITUTI DI IMPOSTA TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL <i>TRATTAMENTO INTEGRATIVO</i> E DELL'<i>ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE</i>	10
4. ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA	11
5. SALVAGUARDIA DEL <i>BONUS IRPEF</i> E DEL <i>TRATTAMENTO INTEGRATIVO</i>	14
6. <i>TRATTAMENTO INTEGRATIVO</i> E <i>ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE</i> NON SPETTANTI	17
7. RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DEL <i>TRATTAMENTO INTEGRATIVO</i> EROGATO	20
8. CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA	29
9. RILEVANZA FISCALE DEL <i>TRATTAMENTO INTEGRATIVO</i>	29

Premessa

Il decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3¹ (di seguito *decreto*), recante «*Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente*», in attuazione della disposizione della Legge di Bilancio 2020², che ha istituito un «*Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti*» e stabilito la relativa dotazione, prevede, a partire dal 1° luglio 2020, l'abrogazione³ della disciplina del cosiddetto *bonus Irpef*⁴ e l'introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi (di seguito TUIR)⁵, volte a ridurre la tassazione sul lavoro.

La prima misura⁶ (di seguito anche “*trattamento integrativo*”), consistente sostanzialmente nella rimodulazione del *bonus Irpef*, riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021.

Il *trattamento integrativo* spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

La seconda misura⁷ (di seguito anche “*ulteriore detrazione fiscale*”) riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020⁸ una ulteriore detrazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 Serie Generale e convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

² Articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30 dicembre-2019 - Supplemento Ordinario n. 45.

³ Articolo 3, comma 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

⁴ Comma 1-*bis* dell'articolo 13 del TUIR.

⁵ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

⁶ Articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

⁷ Articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

⁸ Si veda il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

L'importo di tale detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

Il *trattamento integrativo* costituisce una misura di carattere strutturale mentre l'*ulteriore detrazione fiscale* rappresenta una misura temporanea adottata in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

Al fine di consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il *decreto* prevede che entrambe le misure fiscali in commento siano riconosciute dai sostituti d'imposta senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Pertanto, il *trattamento integrativo* e l'*ulteriore detrazione fiscale* spettanti sono attribuiti dai sostituti d'imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificandone in sede di conguaglio la spettanza.

Con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell'Agenzia delle entrate.

1. Ambito di applicazione del *trattamento integrativo*

Il comma 1 dell'articolo 1 del *decreto* prevede che «*Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.*».

La predetta disposizione richiede, quindi, di verificare tre condizioni per la maturazione del diritto al *trattamento integrativo*:

- tipologia di reddito prodotto;
- sussistenza di un'imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro;
- importo del reddito complessivo.

Beneficiari potenziali del *trattamento integrativo* sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

- dai redditi di lavoro dipendente⁹;
- dai seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente¹⁰:
 - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative¹¹;
 - le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità¹²;
 - somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale¹³;
 - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa¹⁴;
 - remunerazioni dei sacerdoti¹⁵;
 - le prestazioni pensionistiche comunque erogate¹⁶;
 - compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative¹⁷.

I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un'imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti¹⁸. A tal fine, per ragioni di omogeneità,

⁹ Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUIR «Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro».

¹⁰ Articolo 50, comma 1, del TUIR.

¹¹ Articolo 50, comma 1, lettera a) del TUIR.

¹² Articolo 50, comma 1, lettera b) del TUIR.

¹³ Articolo 50, comma 1, lettera c) del TUIR.

¹⁴ Articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR.

¹⁵ Articolo 50, comma 1, lettera d) del TUIR.

¹⁶ Articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR.

¹⁷ Articolo 50, comma 1, lettera l) del TUIR.

¹⁸ Articolo 13, comma 1, del TUIR.

occorre calcolare le detrazioni spettanti in base ai soli redditi che danno potenzialmente diritto al beneficio fiscale. In sostanza, l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l'imposta lorda stessa.

Al fine di evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell'imposta sostitutiva applicabile al premio di risultato¹⁹, si ritiene che il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della "capienza" dell'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

Si evidenzia, inoltre, che per la determinazione di tali detrazioni il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze²⁰.

Per il riconoscimento del *trattamento integrativo* risulta irrilevante la circostanza che l'imposta lorda del contribuente, generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle da lavoro²¹, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia²².

Per aver diritto al *bonus* è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l'anno di riferimento non superiore a 28.000 euro.

Per espressa previsione normativa²³, ai fini della determinazione del reddito complessivo rilevano anche i «*redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147*».

¹⁹ Articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

²⁰ Articolo 13, comma 6-*bis*, del TUIR.

²¹ Articolo 13, comma 1, del TUIR.

²² Articolo 12 del TUIR.

²³ Articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

Pertanto, per i soggetti che beneficiano dei regimi speciali previsti dalle citate disposizioni, quali i docenti e ricercatori²⁴ e i cd. “*impatriati*”²⁵, occorre considerare detti redditi per intero ai fini della verifica della soglia del reddito complessivo di 28.000 euro.

Sulla base della medesima disposizione²⁶, non rientra nella determinazione del reddito complessivo, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Al riguardo, si precisa che i redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del *trattamento integrativo*.

In base a quanto previsto dalla disciplina in materia di cedolare secca²⁷, infatti, «*Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.*».

Si evidenzia, altresì, che qualora il contribuente, titolare di redditi che consentono la fruizione del beneficio fiscale in argomento, produca anche redditi di lavoro autonomo in regime forfetario²⁸, tali redditi devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo ai fini della verifica della spettanza del trattamento integrativo, stante la previsione²⁹ secondo cui «*Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di*

²⁴ Articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

²⁵ Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

²⁶ Vedi nota 20.

²⁷ Articolo 3, comma 7, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

²⁸ Articolo 1, comma 54 e ss. della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

²⁹ Articolo 1, comma 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario».

In definitiva, sono esclusi dal *trattamento integrativo*:

- i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificatamente indicati dall'articolo 1 del *decreto*;
- i contribuenti che non hanno un'imposta lorda generata da predetti redditi superiore alle detrazioni spettanti in relazione ai medesimi³⁰;
- i contribuenti che, pur avendo un'imposta lorda superiore alle detrazioni, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 28.000.

2. Ambito di applicazione dell'*ulteriore detrazione fiscale*

Il comma 1 dell'articolo 2 del *decreto* prevede che «*In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:*

a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro».

Preliminarmente si rileva che la misura in commento riveste carattere temporaneo, spettando solo per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni³¹.

Potenziali beneficiari della misura fiscale sono i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dalle medesime tipologie di reddito che consentono di accedere al *trattamento integrativo*. Pertanto, con riguardo ai potenziali beneficiari dell'*ulteriore detrazione fiscale*, per la verifica del presupposto in questione si rinvia a quanto già chiarito nel paragrafo precedente.

L'*ulteriore detrazione fiscale* spetta al contribuente titolare di un reddito complessivo riferito al 2020 superiore a 28.000 euro e non oltre 40.000 euro. Resto fermo che nel caso di reddito complessivo pari a 28.000 euro trova applicazione il *trattamento integrativo*.

Per espressa previsione normativa³², così come sopra illustrato in commento al *trattamento integrativo*, anche ai fini del riconoscimento dell'*ulteriore detrazione fiscale*, il reddito complessivo è assunto:

- considerando per intero i redditi agevolati dei docenti e ricercatori e dei soggetti *impatriati*;
- al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Anche per la verifica della spettanza dell'*ulteriore detrazione fiscale* vale quanto precisato nel paragrafo 1, riguardo alla rilevanza dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti e ai redditi assoggettati al regime forfetario ai fini della determinazione del reddito complessivo rilevante per la verifica della spettanza del *trattamento integrativo*.

L'ammontare della detrazione è determinata secondo lo schema indicato nella seguente tabella:

Reddito (euro)	Ulteriore detrazione (euro)
Oltre 28.000 fino a 35.000	$480 + [120 * (35.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.000]$
Oltre 35.000 fino a 40.000	$480 * (40.000 - \text{reddito complessivo}) / 5.000$

³⁰ Articolo 13, comma 1, del TUIR

³¹ Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

³² Articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

Ad esempio, ad un lavoratore che percepisca nel 2020 un reddito complessivo di 32.000 euro spetta una *ulteriore detrazione* annua di importo pari a 531,43 euro. In caso di reddito complessivo, ad esempio, di 36.000 euro il lavoratore avrà invece diritto ad una *ulteriore detrazione* di importo pari a 384,00 euro.

Ai fini dell'utilizzo dell'*ulteriore detrazione*, inoltre, è necessario che il contribuente abbia una "capienza" in termini di imposta e, in caso di "capienza" parziale dell'imposta lorda, il beneficio spetta entro tale limite.

Sono, pertanto, esclusi dall'*ulteriore detrazione*:

- i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificatamente indicati dall'articolo 2 del *decreto*;
- i contribuenti con imposta lorda non "capiente";
- i contribuenti che, pur avendo un'imposta lorda "capiente", sono titolari di un reddito complessivo inferiore o pari a 28.000 euro ovvero superiore a 40.000.

3. Sostituti di imposta tenuti al riconoscimento del *trattamento integrativo* e dell'*ulteriore detrazione fiscale*

Gli articoli 1 e 2 del *decreto* prevedono che i sostituti d'imposta³³, pubblici e privati, riconoscono rispettivamente il *trattamento integrativo* e l'*ulteriore detrazione fiscale* eventualmente spettanti ripartendoli fra le retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, e che i medesimi ne verificano la spettanza in sede di conguaglio.

Si rammenta che sono sostituti d'imposta³⁴, tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente:

- gli enti e le società indicati nell'articolo 73, comma 1, del TUIR;
- le società e associazioni indicate nell'articolo 5 del TUIR;

³³ Articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

³⁴ Articolo 23, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 55 del TUIR;
- e imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- il curatore fallimentare;
- il commissario liquidatore;
- il condominio.

I medesimi soggetti sono tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta dovuta dai percipienti sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da essi corrisposti³⁵.

Sono tenuti a riconoscere i benefici in commento anche:

- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

4. Adempimenti dei sostituti d'imposta

I sostituti d'imposta, al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del *decreto* riconoscono rispettivamente il *trattamento integrativo* e *l'ulteriore detrazione fiscale* eventualmente spettanti, ripartendoli fra le retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020, verificando in sede di conguaglio la spettanza degli stessi.

I sostituti d'imposta, come anticipato, riconoscono le predette misure senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari a partire dalle retribuzioni relative a prestazioni rese nel mese di luglio 2020.

I sostituti d'imposta devono determinare la spettanza delle agevolazioni e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione.

³⁵ Articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

A tal fine, i sostituti d'imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del *trattamento integrativo* e dell'*ulteriore detrazione fiscale* e dei relativi importi in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che saranno corrisposti durante l'anno, nonché in base ai dati di cui entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell'anno di riferimento.

Inoltre, il sostituto d'imposta non procede all'erogazione del *trattamento integrativo* o dell'*ulteriore detrazione fiscale* nel caso in cui espressamente il lavoratore abbia formulato tale richiesta.

Con riferimento alla erogazione della *ulteriore detrazione fiscale*, in mancanza di una disposizione che stabilisca un ordine di priorità nell'attribuzione delle detrazioni fiscali da riconoscere al contribuente, si ritiene che il sostituto d'imposta debba seguire le regole generali di calcolo e di scomputo dall'imposta lorda.

In particolare, sempreché ci sia capienza di imposta lorda, nell'attribuzione della *ulteriore detrazione fiscale*, in sede di determinazione dell'imposta netta, l'importo massimo dell'agevolazione spettante viene sommato a quello relativo alle altre detrazioni eventualmente spettanti; l'importo complessivo così determinato è quindi portato in diminuzione dell'imposta lorda fino a concorrenza della stessa.

Nell'ipotesi in cui la retribuzione relativa alle prestazioni lavorative rese nel mese di giugno 2020 sia erogata nel successivo mese di luglio, il dipendente non potrà beneficiare del *trattamento integrativo*. In tal caso, tenuto conto della continuità che la norma prevede tra le due misure agevolative susseguenti, nella retribuzione erogata nel mese di luglio dovrà essere riconosciuto il *bonus Irpef*.

Nella particolare ipotesi, in cui per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, non sia possibile riconoscere il *trattamento integrativo* con la retribuzione di luglio 2020, i sostituti riconosceranno il beneficio fiscale a partire dalle retribuzioni erogate nel

successivo mese di agosto, ovvero in sede di conguaglio, ferma restando la ripartizione dell'intero importo spettante per il 2020 tra le retribuzioni per prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

Per espressa previsione normativa³⁶, il *trattamento integrativo* spetta «per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020», mentre l'*ulteriore detrazione fiscale* spetta «per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020»; entrambi i benefici sono rapportati «al periodo di lavoro».

Per tale ragione, ove ricorrano i presupposti per fruirne, il *trattamento integrativo* previsto per il 2020 per un importo pari a euro 600 e l'*ulteriore detrazione fiscale* prevista solo per il 2020 per un importo determinato secondo lo schema riportato nel paragrafo 2, devono essere rapportati alla durata del rapporto di lavoro, considerando i giorni lavorati nel secondo semestre 2020, composto da 184 giorni.

L'importo delle predette misure agevolative per il 2020 deve essere pertanto determinato dividendo per 184 e moltiplicando per il numero dei giorni lavorati nel secondo semestre 2020.

Ad esempio, nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi il 1° ottobre 2020, al lavoratore spetterà il *trattamento integrativo* per un importo pari ad euro 300, essendo 92 i giorni lavorati nel secondo semestre 2020 ($600/184*92$).

La ripartizione del beneficio complessivamente spettante tra i periodi di paga potrà avvenire applicando vari criteri, purché oggettivi e costanti, che consentano di ripartire l'intero importo del beneficio spettante tra le retribuzioni dell'anno di riferimento. Ad esempio, è possibile ripartire l'importo del beneficio spettante considerando il numero dei periodi di paga in cui il beneficio stesso è erogato.

Per i rapporti di lavoro che si protraggono per l'intero anno, in cui non appare rilevante ai fini in esame la considerazione dell'esatto numero dei giorni di ciascun mese, l'importo del *trattamento integrativo* di 600 euro su base annua

³⁶ Articolo 1, comma 2 e articolo 2 commi 1 e 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

potrà essere erogato, ad esempio, per un importo pari a 100 euro al mese per ciascuno dei sei mesi che vanno da luglio a dicembre 2020. Se l'erogazione avvenisse, per motivi tecnici, ad esempio, nei cinque mesi da agosto a dicembre 2020, l'importo sarebbe di 120 euro al mese.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al *bonus Irpef* per le prestazioni rese nel primo semestre 2020, essendo stabilita la misura dell'agevolazione con riferimento all'anno solare, il relativo importo deve essere determinato rapportando i giorni che danno diritto all'agevolazione al numero dei giorni dell'anno solare.

Il numero dei giorni di lavoro relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, non potrà essere, tuttavia, superiore a 181, nonostante il 2020 sia un anno bisestile.

Al riguardo si evidenzia, infatti, che la detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13 del TUIR è calcolata in ragione del periodo di lavoro che, qualora sia riferito all'intero anno solare, è sempre pari a 365 giorni, indipendentemente dalla circostanza che l'anno solare sia bisestile.

L'importo del *bonus Irpef*, stabilito su base annuale, per il 2020 deve essere quindi determinato dividendo per 365 e moltiplicando per il numero dei giorni lavorati nel primo semestre 2020, fino ad un massimo di 181 giorni.

Per l'anno 2021, invece, l'importo del *trattamento integrativo*, pari a 1.200 euro, è determinato considerando il periodo di lavoro con riferimento all'intero anno.

Si segnala, infine, che l'importo del *trattamento integrativo* e dell'*ulteriore detrazione fiscale* riconosciuti sono indicati nella Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CU).

5. Salvaguardia del *bonus Irpef* e del *trattamento integrativo*

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID

il decreto *Rilancio*³⁷ prevede che «per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27».

In base a tale disposizione, il *bonus Irpef*³⁸ e il *trattamento integrativo*³⁹ spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020, ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti normativamente previsti sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore abbia una imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nel paragrafo 1 di ammontare inferiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19⁴⁰.

Il sostituto d'imposta, pertanto, se spettanti, riconosce i benefici in argomento per il periodo nel quale il lavoratore fruisce degli ammortizzatori

³⁷ Articolo 128, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

³⁸ Articolo 13, comma 1-bis del TUIR.

³⁹ Articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

⁴⁰ Trattasi in particolare dei soggetti che hanno fruito delle misure a sostegno del lavoro contenute negli articoli 19 «Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario», 20 «Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende già in Cassa integrazione straordinaria», 21 «Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso», 22 «Trattamenti di integrazione salariale in deroga», 23 e 25 «Congedi parentali per lavoratori dipendenti pubblici e privati, autonomi, iscritti alla Gestione separata e del settore sanitario e permessi per i sindaci», del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

sociali speciali concessi dal cosiddetto *decreto Cura Italia*⁴¹ assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

In particolare, il sostituto d'imposta deve valutare l'informazione relativa alla riduzione del reddito causata dalla fruizione dei predetti ammortizzatori sociali solo dopo aver verificato, sulla base della retribuzione effettivamente percepita, che l'imposta lorda generata dai redditi di lavoro dipendente e dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nel paragrafo 1 è “*incapiente*”, ossia di importo inferiore a quello delle detrazioni spettanti in relazione ai medesimi redditi.

In tal caso, il sostituto d'imposta deve tener conto della retribuzione contrattuale per la determinazione del reddito di lavoro dipendente che, assieme ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati nel paragrafo 1, devono essere presi in considerazione al fine di verificare il requisito della “*capienza*”, fermo restando che per la determinazione dell'importo del *bonus Irpef*, eventualmente in tal modo spettante, dovrà tener conto della retribuzione effettivamente percepita.

L'ammontare della retribuzione contrattuale assunto per la verifica della spettanza dei benefici è indicato nella Certificazione Unica.

Il *decreto Rilancio*⁴² prevede, inoltre, che il sostituto d'imposta eroghi al lavoratore le somme che quest'ultimo non ha percepito a titolo di *bonus Irpef*, nel periodo in cui lo stesso ha fruito di talune misure a sostegno del lavoro previste dal *decreto Cura Italia*⁴³.

Tali somme devono essere corrisposte dal sostituto d'imposta a partire dalla prima retribuzione utile erogata al lavoratore e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

⁴¹ Articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

⁴² Articolo 128, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

⁴³ Articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Nel caso in cui alla data del 1° luglio 2020, risulti cessato il rapporto di lavoro e il sostituto d'imposta non possa procedere ad un nuovo conguaglio di fine rapporto che tenga conto della prevista salvaguardia, il lavoratore potrà recuperare il *bonus Irpef* in sede di dichiarazione dei redditi.

6. *Trattamento integrativo e ulteriore detrazione fiscale non spettanti*

I sostituti d'imposta devono riconoscere il *trattamento integrativo* e l'*ulteriore detrazione fiscale* in base alle informazioni in loro possesso.

I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento dei benefici in argomento, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a 40.000 euro per effetto di redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d'imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d'imposta il quale potrà recuperare il *trattamento integrativo* e l'*ulteriore detrazione* eventualmente erogati dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro.

Per espressa previsione normativa⁴⁴ i sostituti d'imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza del *trattamento integrativo* o dell'*ulteriore detrazione fiscale* erogati.

Qualora in tale sede il *trattamento integrativo* risulti non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo determinato al netto dell'*ulteriore detrazione fiscale* eventualmente spettante⁴⁵.

Tale chiarimento vale ai fini della elaborazione della busta paga del contribuente e non del versamento allo Stato delle somme recuperate dal sostituto d'imposta; a tale ultimo riguardo si precisa, infatti, che in caso di recupero da parte del sostituto d'imposta del *trattamento integrativo*, pur trattenendo dalla busta paga del contribuente solo l'importo corrispondente alla differenza tra

⁴⁴ Si vedano il comma 3 dell'articolo 1 e il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

⁴⁵ Articolo 1 comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

l'importo del *trattamento integrativo* non spettante e l'importo dell'*ulteriore detrazione fiscale* spettante, il medesimo dovrà riversare allo Stato l'intero importo del *trattamento integrativo* non spettante.

Tale ipotesi potrebbe riguardare, in particolare, i contribuenti con reddito annuo complessivo di circa 28.000 euro.

Ad esempio, il contribuente potrebbe aver percepito il *trattamento integrativo* da luglio a novembre, ma avendo superato a fine anno la soglia dei 28.000 euro di reddito complessivo, potrebbe trovarsi nella condizione di dovere restituire le somme percepite quale *trattamento integrativo*, avendo al contempo acquisito il diritto a percepire l'*ulteriore detrazione fiscale*.

Nel caso in cui l'importo del *trattamento integrativo* o dell'*ulteriore detrazione fiscale* non spettante sia maggiore di 60 euro il recupero è effettuato in otto rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Al riguardo, appare opportuno precisare che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta in sede di conguaglio di fine rapporto di lavoro sarà tenuto a recuperare i benefici fiscali non spettanti in un'unica soluzione, indipendentemente dall'importo, in mancanza di ulteriori retribuzioni sulle quali operare il recupero in maniera dilazionata.

Qualora il recupero dei benefici non spettanti non possa avvenire in occasione del conguaglio di fine rapporto di lavoro, ad esempio per incapacità della retribuzione, si applica la disposizione⁴⁶ secondo cui «*L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapacità delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo*».

Come illustrato, per il 2020 sussiste la coesistenza del *bonus Irpef* con il *trattamento integrativo* o con l'*ulteriore detrazione fiscale*, in quanto il primo è

⁴⁶ Articolo 23 comma 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

in vigore fino al 30 giugno 2020, mentre le due nuove misure fiscali entrano in vigore a partire dal 1° luglio 2020.

Pertanto, in relazione a tale periodo di imposta, il datore di lavoro sarà tenuto ad operare un conguaglio fiscale relativamente alle diverse misure agevolative, sia relativamente al *bonus Irpef* eventualmente spettante in relazione al primo semestre, sia relativamente al *trattamento integrativo* o alla *ulteriore detrazione fiscale* eventualmente spettanti per il secondo semestre dell'anno.

In particolare, se a fine anno risulta che il contribuente ha maturato una imposta lorda sui redditi che danno diritto al beneficio fiscale che non supera le detrazioni relative ai medesimi redditi il lavoratore dovrà restituire sia il *bonus Irpef* che il *trattamento integrativo*.

Tale restituzione dovrà avvenire, tuttavia, con regole differenti, stante la vigente normativa; la restituzione del *bonus Irpef* dovrà, infatti, avvenire in unica soluzione con la retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, mentre la restituzione del *trattamento integrativo*, al netto dell'*ulteriore detrazione* eventualmente spettante, se di importo superiore a 60 euro, dovrà avvenire in 8 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Qualora in sede di conguaglio risulti non spettante l'*ulteriore detrazione fiscale* il sostituto d'imposta provvede al recupero del relativo importo, che, come già detto, se superiore a 60 euro dovrà avvenire in 8 rate a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Questa ipotesi può riguardare sia il contribuente che supera la soglia di reddito complessivo pari a 40.000 euro, sia il contribuente che invece scende sotto il limite reddituale di 28.000 euro.

In tale ultimo caso, il datore di lavoro in sede di conguaglio dovrà recuperare l'*ulteriore detrazione fiscale* non spettante ed erogare il *trattamento integrativo* nella misura di 600 euro, senza effettuare alcuna compensazione tra le somme a debito e quelle a credito.

Nel caso in cui il contribuente abbia percepito il *trattamento integrativo* o l'*ulteriore detrazione fiscale* in tutto o in parte non spettante e tale circostanza

non risulti dal conguaglio effettuato dal sostituto d'imposta, la restituzione del beneficio non spettante dovrà avvenire in sede di dichiarazione dei redditi, eventualmente anche in forma rateizzata secondo le ordinarie modalità.

Tale circostanza ricorre, ad esempio, nel caso in cui il sostituto d'imposta abbia riconosciuto al lavoratore un beneficio che, in sede di dichiarazione dei redditi, risulti in tutto o in parte non spettante per effetto della concorrenza del reddito assoggettato alla cedolare secca sugli affitti alla determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del *trattamento integrativo* e dell'*ulteriore detrazione fiscale*.

7. Recupero da parte dei sostituti d'imposta del *trattamento integrativo* erogato

Per espressa previsione normativa⁴⁷, i sostituti d'imposta recuperano il credito maturato per effetto dell'erogazione del *trattamento integrativo* mediante l'istituto della compensazione nell'ambito del modello F24⁴⁸.

Al fine di consentire ai sostituti d'imposta il recupero delle somme erogate, alla compensazione in questione non si applica il limite normativamente previsto⁴⁹.

Il credito d'imposta maturato per effetto dell'erogazione del *trattamento integrativo* dovrà essere indicato nel modello di Dichiarazione dei Sostituti d'Imposta e degli Intermediari (Modello 770).

Si segnala che l'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020 ha istituito i codici tributo "1701" e "170E", da indicare rispettivamente nel modello F24 e nel modello F24 EP, denominati "*Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo - articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3*".

⁴⁷ Articolo 1 comma 4 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

⁴⁸ Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

⁴⁹ Articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Con la citata risoluzione è stato specificato che in sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, con l’indicazione nel campo “*rateazione/regione/prov./mese rif.*” e nel campo “*anno di riferimento*”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.

Per l’individuazione del mese e dell’anno di pagamento del *trattamento integrativo* al lavoratore occorre fare riferimento al giorno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento da parte dei sostituti d’imposta, ordinariamente coincidente con quello di pagamento delle retribuzioni.

Ad esempio, se il sostituto d’imposta paga il 10 settembre 2020 gli stipendi relativi al mese di agosto 2020, attribuendo un *trattamento integrativo* pari a euro 1.000, per la compensazione del credito maturato la sezione “*Erario*” del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:

codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1701	09	2020		1000,00
		Totale		1000,00

Ad esempio, se il sostituto d’imposta paga il 27 settembre 2020 gli stipendi relativi al medesimo mese di settembre 2020, erogando un *trattamento integrativo* pari a euro 1.000, per la compensazione del credito maturato la sezione “*Erario*” del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:

codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
----------------	--	------------------------	-----------------------------	---------------------------------

1701		09		2020			1000,00
				Totale			1000,00

Il riferimento al mese e all'anno di pagamento del *trattamento integrativo* al lavoratore deve essere mantenuto anche se il credito è utilizzato nel 2021.

Ad esempio, se il sostituto d'imposta paga il 10 dicembre 2020 gli stipendi relativi al mese di novembre 2020, attribuendo un *trattamento integrativo* pari a euro 1.000, per la compensazione del credito maturato, anche nell'ipotesi in cui il credito sia utilizzato in compensazione nel 2021, la sezione "Erario" del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:

codice tributo		rateazione/regione/ prov./mese rif.		anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati
1701		12		2020				1000,00
				Totale				1000,00

L'erogazione del *trattamento integrativo* effettuata nel 2021 entro il 12 gennaio deve essere considerata come avvenuta nel mese di dicembre 2020.

Ad esempio, se il sostituto d'imposta paga il 10 gennaio 2021 gli stipendi relativi al mese di dicembre 2020, attribuendo un *trattamento integrativo* pari a euro 1.000, la sezione "Erario" del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:

codice tributo		rateazione/regione/ prov./mese rif.		anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati
----------------	--	--	--	------------------------	--	-----------------------------	--	---------------------------------

1701		12		2020			1000,00
				Totale			1000,00

Se il sostituto d'imposta utilizza il medesimo modello F24 per usufruire dei crediti maturati per effetto dell'erogazione in mesi diversi dei trattamenti integrativi, occorre indicare in righe distinte gli importi relativi a ciascun mese.

Ad esempio, se il sostituto d'imposta paga il 10 settembre 2020 gli stipendi relativi al mese di agosto 2020, attribuendo un *trattamento integrativo* pari a euro 1.000, e paga il 10 ottobre 2020 gli stipendi relativi al mese di settembre 2020, attribuendo un *trattamento integrativo* pari a euro 1.000, qualora la compensazione sia effettuata mediante un unico modello F24, la sezione "Erario" andrà compilata nel modo seguente:

codice tributo		rateazione/regione/ prov./mese rif.		anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati
1701		09		2020				1000,00
1701		10		2020				1000,00
				Totale				2000,00

Se il sostituto d'imposta in un dato mese eroga il *trattamento integrativo* ad alcuni lavoratori e contestualmente recupera quanto attribuito nei mesi antecedenti del medesimo anno, il sostituto d'imposta dovrà esporre nel modello F24 sia il credito maturato per effetto dell'erogazione del *trattamento integrativo* che l'importo da riversare a seguito del recupero del medesimo trattamento.

Il sostituto d'imposta dovrà versare l'importo a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d'acconto. In questo caso dovrà essere

utilizzato il codice tributo 1701 o il codice tributo 170E per il versamento dell'importo a debito.

Ad esempio, se il sostituto d'imposta paga il 10 novembre 2020 gli stipendi relativi al mese di ottobre 2020, erogando un *trattamento integrativo* pari a euro 1.000, e contestualmente recupera ad altri lavoratori un *trattamento integrativo* pari a euro 400 attribuito nei mesi antecedenti, nella sezione "Erario" del modello F24 andranno esposti gli importi nel modo seguente:

codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1701	11	2020		1000,00
1701	11	2020	400,00	
		Totale	400,00	1000,00

Se il sostituto d'imposta si trova a dover erogare o recuperare il *trattamento integrativo* in sede di conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio o febbraio 2021, deve indicare come mese di riferimento "dicembre" e come anno di riferimento "2020" sia per l'utilizzo in compensazione dell'importo corrispondente al *trattamento integrativo* erogato sia per il versamento corrispondente al *trattamento integrativo* recuperato.

Ad esempio, se il sostituto d'imposta paga il 10 febbraio 2021 gli stipendi relativi al mese di gennaio 2021 erogando un trattamento pari a euro 800,00 e, in sede di conguaglio nello stesso giorno, un trattamento pari a euro 600, la sezione "Erario" del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:

codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1701	02	2021		800,00
1701	12	2020		600,00

			Totale			1400,00

Ad esempio, se il sostituto d'imposta paga il 10 febbraio 2021 gli stipendi relativi al mese di gennaio 2021, erogando un *trattamento integrativo* di euro 800,00 e recuperando nello stesso giorno in sede di conguaglio un *trattamento integrativo* pari a euro 600, la sezione "Erario" del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:

codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1701	02	2021		800,00
1701	12	2020	600,00	
		Totale	600,00	800,00

Se il sostituto d'imposta deve recuperare a rate il *trattamento integrativo* non spettante a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 2020, per il versamento della rata effettuata sulla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio deve indicare come mese di riferimento "dicembre" e come anno di riferimento "2020", mentre per le rate successive deve indicare il mese in cui è avvenuto il recupero del trattamento integrativo e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione non spettante.

Ad esempio, se il sostituto d'imposta paga il 10 febbraio 2021 gli stipendi relativi al mese di gennaio 2021 erogando un trattamento pari a euro 1.000 e recupera contestualmente in sede di conguaglio la prima di otto rate relativa al trattamento integrativo non spettante riconosciuto nel 2020, pari a euro 500, nella sezione "Erario" del modello F24 andranno esposti gli importi nel modo seguente:

codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1701	02	2021		1000,00
1701	12	2020	500,00	
		Totale	500,00	1000,00

Ad esempio, se il sostituto d'imposta paga il 10 marzo 2021 gli stipendi relativi al mese di febbraio 2021 erogando un trattamento pari a euro 1.000 e recuperando la seconda di otto rate relativa al trattamento integrativo non spettante riconosciuto nel 2020, pari a euro 500, nella sezione "Erario" del modello F24 andranno esposti gli importi nel modo seguente:

codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1701	03	2021		1000,00
1701	03	2020	500,00	
		Totale	500,00	1000,00

Come stabilito dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto, i sostituti d'imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza del *trattamento integrativo* erogato automaticamente.

Pertanto, qualora in sede di conguaglio, il *trattamento integrativo* si rilevi non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo tenendo conto dell'*ulteriore detrazione* eventualmente spettante.

Qualora l'importo da recuperare superi euro 60, è previsto che il recupero dell'importo non spettante sia effettuato in 8 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Ad esempio, il sostituto d'imposta in sede di conguaglio recupera il *trattamento integrativo* pari ad euro 600 e nel contempo riconosce l'*ulteriore detrazione* di euro 550 che, generando un'imposta netta più bassa, potrà determinare, al netto delle ritenute operate nel periodo d'imposta, un credito da conguaglio di fine anno pari, ad esempio, ad euro 300.

In ragione della circostanza che la differenza tra il *trattamento integrativo* e l'*ulteriore detrazione* (pari ad euro 50) non supera il limite di 60 euro e, conseguentemente non potrà aver luogo la rateizzazione, nel modello F24 il sostituto d'imposta dovrà dare evidenza, quale importo a debito versato, l'intero importo del trattamento integrativo.

Nella sezione "Erario" del modello F24 andranno, pertanto, esposti gli importi nel modo seguente:

codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	Anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1701	12	2020	600,00	
1627		2020		300,00
		Totale	600,00	300,00

Analogamente, qualora il sostituto d'imposta recuperasse in sede di conguaglio il *trattamento integrativo* pari ad euro 600, riconoscendo al dipendente l'*ulteriore detrazione* per euro 500, generando un'imposta netta più bassa, si potrà determinare, al netto delle ritenute operate nel periodo d'imposta, un credito da conguaglio di fine anno pari, ad esempio, ad euro 400.

Dal momento che la differenza tra il *trattamento integrativo* e l'*ulteriore detrazione* (pari ad euro 100) supera il limite di 60 euro, avrà luogo la rateizzazione, con rate di importo pari ad euro 12,50 ciascuna.

In tale ipotesi, in sede di espletamento delle operazioni di conguaglio, nel modello F24 il sostituto d'imposta dovrà dare evidenza, quale importo a debito

versato, l'importo del *trattamento integrativo*, ridotto della differenza tra lo stesso e l'*ulteriore detrazione*, aumentato dell'importo della rata.

Nella sezione "*Erario*" del modello F24 andranno, pertanto, esposti gli importi nel modo seguente:

codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1701	12	2020	512,50	
1627		2020		400,00
		Totale	512,50	400,00

Nel mese successivo alle operazioni di conguaglio, ad esempio nel mese di marzo, il medesimo sostituto recupererà la seconda rata di euro 12,50 compilando la sezione "*Erario*" del modello F24 nel modo così rappresentato:

codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1701	03	2020	12,50	
		Totale	12,50	

Infine, qualora in sede di conguaglio oltre al recupero del trattamento integrativo e al riconoscimento dell'ulteriore detrazione, si generasse un ulteriore debito d'imposta, ad esempio di euro 300, il sostituto dovrà darne evidenza distintamente nel modello F24 nel modo rappresentato.

codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	Anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1701	12	2020	600,00	
1001	12	2020	300,00	

			Totale	900,00	
--	--	--	--------	--------	--

8. Contribuenti senza sostituto d'imposta

I contribuenti aventi diritto al *trattamento integrativo* o *all'ulteriore detrazione fiscale*, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento delle misure in commento, possono richiedere i predetti benefici nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi.

9. Rilevanza fiscale del trattamento integrativo

Per espressa previsione del *decreto*⁵⁰ il *trattamento integrativo* «non concorre alla formazione del reddito» e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale.

Non costituendo retribuzione per il percettore, i predetti importi non incidono sul calcolo dell'imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

(firmato digitalmente)

⁵⁰.Articolo 1 comma 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

CONGEDO COVID-19 PER LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA DEL FIGLIO MINORE DI ANNI 14: PROCEDURA PER PRESENTARE LA DOMANDA ALL'INPS

L'art. 21 bis del d.l. 14/08/20, n. 104, convertito in legge 13/10/20, n. 126, come modificato, dal 29 ottobre scorso, dall'art. 22 del d.l. 28/10/20, n. 137/2020 (*) (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 49/2020), prevede (tra l'altro), a favore dei dipendenti che non possano lavorare in modalità agile (**), un congedo indennizzato pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto per quello di "maternità", da utilizzare per astenersi dal lavoro in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio 15/12/20, n. 4718, ha reso noto "il rilascio" della procedura per la compilazione e l'invio on line delle relative domande, le quali:

- 1) devono essere presentate in modalità telematica tramite uno dei seguenti canali:
 - il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato (fino al 30 settembre 2020) dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), con l'uso degli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
 - il Contact center integrato, con chiamate al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
 - tramite i Patronati, con utilizzo dei servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
- 2) potranno riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione, ma, comunque, decorrenti dal 29 ottobre 2020.

(*) Art. 21-bis del d.l. n. 104/2020**Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici**

1. Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni sedici disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.

2. È altresì possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si è verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 è riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.

6. Il beneficio di cui al presente articolo può essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.

7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 è riconosciuto nel limite di spesa di 93 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(**) Al fine "di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", la legge 22 maggio 2017, n. 81 ha introdotto e disciplinato il "lavoro agile" (cd smart working) quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).

(***) **Art. 13 del d.l. n. 149/2020**

Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

1. Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1 è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

omissis

ORARIO DI LAVORO RIMODULATO PER MUTATE ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE O PER FAVORIRE LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI: FAQ ANPAL SUL «FONDO NUOVE COMPETENZE» (AGGIORNATE ALL'11 DICEMBRE 2020)

L'art. 88 del d.l. 19/05/2020, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020) - convertito, con modificazioni, in legge 17/07/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020) - prevede che:

- *«al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi» (comma 1, primo periodo);*
- *«gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze" (di seguito definito "FNC", N.d.R.), costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro...» (comma 1, secondo periodo);*
- con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, *«sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa» (comma 3).* Tale ultimo decreto, datato 09/10/20: 1) è stato pubblicato il 22 ottobre 2020 sul sito web del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2020, pagine da 57 a 59); 2) all'art. 4, rinvia a un apposito "Avviso" la definizione di termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché dei requisiti per la loro approvazione, il quale ha visto la luce con la Determina direttoriale ANPAL n. 461 del 4 novembre 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2020).

Nella materia di interesse, il 23 novembre scorso l'ANPAL ha fornito le risposte alle domande più frequenti (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 49/2020), aggiornandole al successivo 2 dicembre (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 51/2020) e, da ultimo, ancorché in misura minima - le novità, riportate qui sotto, sono scritte in **neretto corsivo** - all'11 dicembre 2020.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

2. Ci sono dei format da seguire per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro?

Non è definito un format per la redazione degli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro. Nell'articolo 1 dell'Avviso sono specificati i contenuti degli accordi collettivi, che devono essere conformi con quanto previsto dall'art. 88, comma 1, del richiamato Decreto-Legge n. 34/2020 dall'art. 4 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104 e dall'art. 3 del Decreto di attuazione.

In particolare, devono comunque essere riportati e descritti i seguenti contenuti:

- le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa
- i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni di cui sopra
- l'adeguamento formativo necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati con eventuale conseguimento di una qualificazione di almeno livello EQF 3 o 4;
- la previsione dei progetti formativi
- il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento
- il numero di ore dell'orario di lavoro da destinare a percorsi per sviluppo delle competenze;

3. Ci sono dei format da seguire per la redazione del progetto per lo sviluppo delle competenze?

Non è definito un format per la redazione dei progetti di sviluppo delle competenze. Nell'articolo 1 dell'Avviso sono specificati i contenuti obbligatori dei progetti per lo sviluppo delle competenze, in conformità con quanto previsto con l'art. 5 del Decreto di attuazione.

In particolare, il progetto formativo deve prevedere la descrizione delle modalità di svolgimento dei seguenti ambiti:

- individuazione delle competenze possedute dal lavoratore
- la personalizzazione dei percorsi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del Dlgs 13/2013
- lo svolgimento delle attività formative
- la durata
- il soggetto erogatore della formazione.
- ***la messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite con i percorsi, in conformità con le disposizioni della Regione o Provincia Autonoma secondo le specifiche del Dlgs 13/2013.***

**«DIFFIDA ACCERTATIVA» DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO: INDICAZIONI OPERATIVE DELL'INL
NELLE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE**

A fronte delle modifiche normative apportate all'istituto della "diffida accertativa" (*) dall'art. 12 bis del d.l. 16/07/20, n. 76 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), introdotto in sede di conversione dalla legge 11/09/20, n. 120 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 40/2020, pag. 9), vigente dal 15 settembre 2020, l'Ispettorato Nazionale de Lavoro ha fornito:

- con la circolare 05/10/20, n. 6 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 42/2020), le prime istruzioni per un corretto utilizzo da parte del personale appartenente al proprio dicastero;
- con la nota 11/12/20, n. 1107, le seguenti "ulteriori indicazioni operative" nelle ipotesi in cui, come nell'appalto, oltre al datore di lavoro sia individuato anche un responsabile solidale.

(*) Ossia il provvedimento con il quale viene ingiunto al datore di lavoro di corrispondere gli importi accertati a seguito di controllo, in dipendenza di violazioni riscontrate dalle quali derivino crediti patrimoniali in favore del lavoratore, certi nell'*an* e nel *quantum*.

**Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota 11/12/20, n. 1107**

Oggetto: artt. 12 e 14, d.lgs. 124/2004, come modificati dall'art. 12 bis, d.l. n. 76/2020 (convertito dalla legge n. 120/2020) - ulteriori indicazioni operative.

In occasione dei recenti incontri aventi a oggetto la modifica del provvedimento di diffida accertativa e del potere di disposizione di cui agli artt. 12 e 14, d.lgs. n. 124/2004, operata dall'art. 12 bis del d.l. n. 76/2020 (convertito dalla legge n. 120/2020), sono emerse talune problematiche in merito alle quali si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti, condivisi con la Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro.

In particolare, in relazione alla diffida accertativa appare opportuno soffermarsi sulle seguenti fattispecie concernenti le ipotesi in cui, oltre al datore di lavoro, sia individuato anche un responsabile solidale.

Destinatario della diffida accertativa in qualità di obbligato solidale e filiera degli appalti

Innanzitutto appare opportuno precisare che, con circ. n. 5 dell'11 febbraio 2011 il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel fornire indicazioni al personale ispettivo circa la concreta applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale, ha chiesto di "comunicare" la diffida accertativa validata a tutti i responsabili in solido (committente, appaltatore e subappaltatore) atteso che la tempestiva comunicazione del debito, nel contesto normativo precedente, risultava funzionale all'attivazione di meccanismi di autotutela a disposizione dell'obbligato solidale (per es. blocco dei pagamenti relativi ai lavori eseguiti).

Tale orientamento è stato successivamente confermato dalla successiva nota prot. n. 13325 del 22 luglio 2014, che ha inteso **evidenziare come tale comunicazione fosse finalizzata a “notiziare gli eventuali responsabili in solido delle conseguenze pregiudizievoli, in termini di eventuale chiamate in solidarietà per mezzo di atti successivi, che sarebbero potute derivare loro dall’adozione di siffatti provvedimenti”**.

La possibilità di adottare un provvedimento “coercitivo” nei confronti del responsabile solidale è quindi una novità introdotta dalla legge n. 120/2020. La nuova formulazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 124/2004, nel consentire l’adozione della diffida accertativa “nei confronti dei soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati”, limita tuttavia gli effetti coercitivi al soggetto che “direttamente” utilizza la prestazione lavorativa, con conseguente esclusione del coinvolgimento di tutti gli altri soggetti responsabili solidali ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 interessati nella filiera dell’appalto.

Resta, tuttavia, salva la possibilità di dare comunicazione del debito accertato a tutti gli ulteriori soggetti coinvolti nella filiera ai sensi di quanto già chiarito nella circ. n. 5/2011, una volta che la diffida abbia acquistato natura di titolo esecutivo. Dell’eventuale esistenza di tali soggetti appare inoltre opportuno notiziare anche il lavoratore onde consentirgli di attivarsi in forza dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003.

Limiti di operatività del regime di solidarietà

Ai fini dell’emanazione della diffida accertativa nei confronti dell’utilizzatore/obbligato solidale si deve tener conto dei limiti di operatività del regime di solidarietà di cui al comma 2 e 3-ter dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 ovvero:

- i trattamenti retributivi dovuti sono individuati in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto;
- va tenuto conto del termine decadenziale di due anni dalla cessazione dell’appalto per esigere i crediti nei confronti del responsabile solidale;
- il regime di solidarietà non trova applicazione in relazione al committente persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale

Relativamente al primo aspetto, pertanto, la diffida accertativa nei confronti dell’obbligato solidale potrà avere a oggetto esclusivamente i crediti maturati nel periodo di esecuzione dell’appalto e in relazione allo stesso (cfr. Cass., sez. lav., sent. n. 444 del 10 gennaio 2019).

Appare pertanto possibile che la diffida accertativa notificata al datore di lavoro contempli importi diversi da quelli oggetto della diffida accertativa notificata al responsabile solidale, in qualità di utilizzatore finale, atteso che il vincolo di solidarietà è limitato solo alle retribuzioni maturate in ragione dell’appalto. A ogni modo sulla diffida notificata al datore di lavoro sarà opportuno evidenziare le somme sulle quali sussiste una corresponsabilità dell’utilizzatore finale delle prestazioni lavorative.

Per quanto concerne invece il **termine decadenziale dei due anni dalla cessazione dell'appalto**, è da rilevare che una diffida accertativa emanata successivamente sarebbe con tutta evidenza "inutiliter data" e in contrasto con la norma atteso che il credito perderebbe, per effetto dello spirare del termine, il requisito della esigibilità.

È appena il caso di evidenziare che tali limiti - riguardando esclusivamente le ipotesi di appalto - non trovano applicazione nelle ipotesi di somministrazione, atteso che analoga previsione non risulta contemplata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2015.

Infine, non sarà possibile adottare la diffida accertativa nei confronti di utilizzatori persone fisiche che non esercitano attività di impresa o professionale (cfr. comma 3 ter dell'art. 29).

Pluralità di soggetti utilizzatori della prestazione lavorativa

In caso di pluralità di soggetti utilizzatori che si siano succeduti nel tempo o siano contestuali (si pensi agli appalti di pulizie), in ragione di quanto sopra evidenziato, si dovrà avere cura di definire con esattezza il periodo di riferimento di ciascun appalto.

In caso di utilizzatori contestuali, l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo di esecuzione andrebbe riproporzionato in base al numero di ore di impegno del lavoratore nei rispettivi appalti. Ove ciò non risulti possibile, difettando i requisiti di liquidità e certezza del credito nei confronti del committente, la diffida accertativa sarà adottata nei confronti del solo datore di lavoro.

Ulteriori ipotesi di dissociazione tra titolarità del rapporto di lavoro e utilizzo della prestazione lavorativa

Si ritiene che l'ambito di applicazione della norma riguardi tutte le ipotesi in cui ricorra una dissociazione tra titolarità del rapporto di lavoro e utilizzo della prestazione lavorativa, sulla scorta di quanto precisato nella circolare INL n. 6/2018 in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2017 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9 /2018).

Rapporti tra conciliazione monocratica e ricorso in caso di due obbligati

Come già illustrato nell'acclusa nota prot. n. 811 del 7 ottobre 2020, i due strumenti sono alternativi in relazione a ciascun obbligato. Pertanto, laddove i soggetti obbligati siano due, è possibile che scelgano di attivare rimedi diversi. In tali casi con la nota citata si è già chiarito che gli Uffici avranno cura di dare corso, in via prioritaria, al tentativo di conciliazione esclusivamente tra il lavoratore e il soggetto istante (il coinvolgimento del secondo coobbligato si ha solo qualora quest'ultimo non abbia presentato ricorso).

In caso di esito positivo della conciliazione, l'eventuale accordo fa venir meno la diffida nei confronti del soggetto che la sottoscrive, tenuto peraltro conto che il verbale acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3 bis, del d.lgs. n. 124/2004. Tale soggetto resta pertanto indifferente al successivo esito del ricorso presentato dal secondo coobbligato.

Ove, invece, la conciliazione abbia avuto esito negativo, la diffida accertativa non potrà automaticamente acquistare valore di titolo esecutivo nei confronti dell'obbligato che ha promosso la conciliazione. La pendenza del ricorso presentato dal secondo coobbligato sospende infatti l'efficacia del provvedimento anche nei confronti di quest'ultimo e pertanto occorrerà attenderne gli esiti.

Una volta definita la conciliazione, si potrà procedere alla istruttoria del ricorso amministrativo, ferma restando la necessità di assicurare, ove possibile, il rispetto del termine di 60 giorni per la sua decisione. In tal caso:

- se il ricorso viene rigettato, la diffida accertativa può definitivamente acquistare valore di titolo esecutivo, ai sensi del comma 3 dell'art. 12, nei confronti del ricorrente e del secondo responsabile che non abbia sottoscritto la conciliazione;
- se il ricorso viene accolto, la diffida non potrà acquistare efficacia di titolo esecutivo nei confronti del ricorrente e dell'altro responsabile che non abbia sottoscritto la conciliazione e che pertanto resta soggetto alle vicende che interessano il provvedimento.

Si ricorda, peraltro, che un eventuale accoglimento del ricorso basato esclusivamente su doglienze riferibili a una parte riverbera i suoi effetti solo su quest'ultima.

Infine, ove il ricorso preveda la rideterminazione di una o più voci del credito contenute nell'atto di diffida, il personale ispettivo emanerà un atto di ridetermina conforme alla decisione, da notificare a tutte le parti.

Differenze nella determinazione del quantum del credito

Come appena chiarito, il debito complessivo a carico del datore di lavoro può differenziarsi dal quantum dovuto dal coobbligato, atteso che la sua esposizione riguarda solo i crediti maturati dal lavoratore in ragione dell'appalto.

Nonostante ciò, si ribadisce l'opportunità di coinvolgere nella conciliazione monocratica anche l'obbligato che non ne abbia fatto richiesta (salvo che non abbia presentato ricorso). In tal caso, ove si raggiunga un accordo tra tutte le parti che preveda una diversa esposizione al debito, sarà necessario procedere attraverso separate verbalizzazioni nelle quali si avrà cura di quantificare il rispettivo debito ai fini dell'esecuzione del titolo ai sensi dell'art. 11, comma 3 bis, d.lgs. n. 124/2004.

Separate verbalizzazioni saranno inoltre sempre adottate laddove gli esiti della conciliazione siano difformi, atteso che nei confronti della parte che non ha aderito all'accordo si consolida la diffida accertativa quale titolo esecutivo, mentre nei confronti della parte che ha conciliato la diffida viene meno e il verbale può acquistare valore di titolo esecutivo ai sensi del citato art. 11, comma 3 bis, del d.lgs. n. 124/2004.

Ulteriori questioni: proposizione contestuale di entrambi i rimedi da parte del medesimo obbligato

Se è ammissibile che i soggetti obbligati (datore di lavoro e obbligato in solido) scelgano strade diverse, non è, invece, possibile che il medesimo soggetto presenti contestualmente o anche in momenti diversi ma sempre entro 30 giorni dalla notifica della diffida, ricorso e istanza di conciliazione.

Laddove i rimedi siano esperiti in momenti diversi, si darà corso all'istanza trasmessa per ultima, la quale lascia comunque intendere una rinuncia alla prima. Ciò, si ribadisce, qualora la seconda istanza sia comunque trasmessa entro i 30 giorni previsti dall'art. 12 del d.lgs. n. 124/2004. Ne consegue che, al fine di procedere con l'istruttoria del ricorso o con il tentativo di conciliazione, sarà sempre necessario attendere lo spirare del citato termine di 30 giorni.

Diversamente, nell'ipotesi in cui la richiesta di conciliazione e la presentazione del ricorso siano contestuali, si ritiene opportuno - anziché dichiarare l'improcedibilità della richiesta - dare seguito unicamente al ricorso quale strumento di verifica, "nel merito", delle determinazioni assunte in sede ispettiva e pertanto di maggior garanzia sulla correttezza dell'operato dell'Amministrazione.





Agli Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

e p.c.

Alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

Alla Direzione centrale Direzione centrale pianificazione,
organizzazione, controllo e ICT

Al Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

All'INPS

Direzione centrale entrate

All'INAIL

Direzione centrale rapporto assicurativo

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

All'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: art. 12 bis, D.L. n. 76/2020 – diffida accertativa – notifica del provvedimento – tentativo di conciliazione e ricorso amministrativo.

Con circolare n. 6/2020 questo Ispettorato ha fornito i primi chiarimenti sulla applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, come modificato dall'art. 12 bis del D.L. n. 76/2020 (conv. da L. n. 120/2020).

Con la presente si forniscono alcune indicazioni, predisposte unitamente alla Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro, sulle procedure di notifica della “nuova” diffida accertativa e sulla gestione dell'attività conciliativa e difensiva eventualmente promossa dai destinatari del provvedimento.

Una volta accertato il debito patrimoniale in capo al datore di lavoro, la diffida accertativa **va notificata esclusivamente al datore di lavoro e all'eventuale responsabile in solido.**

Se nel corso dei successivi 30 giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento il datore di lavoro e l'eventuale responsabile in solido non provvedono ad attivare una conciliazione o non presentano ricorso al direttore del competente Ispettorato territoriale del lavoro, la diffida acquista efficacia di titolo esecutivo. **Solo in questo momento la diffida, in originale, andrà notificata al lavoratore unitamente alla prova dell'avvenuta notifica del provvedimento al datore di lavoro e all'eventuale responsabile in solido.** In tal modo il lavoratore avrà quindi a disposizione un provvedimento di diffida da poter immediatamente utilizzare in via esecutiva.

Nel corso dei 30 giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento da parte del datore di lavoro e dell'obbligato solidale gli stessi possono decidere di esercitare, in maniera alternativa ma autonoma, le seguenti facoltà:

1. Attivazione della conciliazione

Il datore di lavoro e/o il responsabile in solido presentano istanza di conciliazione. In tal caso l'Ufficio provvede, nel più breve tempo possibile, a convocare tutte le parti, ivi compreso l'obbligato che non abbia formalizzato istanza di conciliazione (salvo il caso in cui quest'ultimo abbia presentato ricorso amministrativo al Direttore) **avendo cura di allegare un prospetto riepilogativo dei crediti accertati**. Nella lettera di convocazione al lavoratore l'Ufficio avrà cura di spiegare di aver accertato crediti patrimoniali in suo favore rispetto ai quali la controparte ha inteso attivare una procedura conciliativa e di riepilogare in un prospetto le voci e gli importi di credito accertati come risultanti dalla diffida accertativa.

Al termine della conciliazione alle parti sarà rilasciata copia del verbale attestante gli esiti.

In caso di esito negativo al lavoratore verrà consegnata, anche con la trasmissione di una successiva nota, la diffida accertativa comprensiva della documentazione attestante la notifica al datore di lavoro e all'eventuale responsabile in solido la quale, a quel punto, avrà acquisito efficacia di titolo esecutivo.

In caso di esito positivo della conciliazione, sarà il verbale stesso a poter acquisire efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 11, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 124/2004 secondo il quale *"il verbale (...) è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata"*.

Dell'avvenuta conciliazione si darà informazione anche all'eventuale coobbligato che non abbia inteso partecipare alla riunione. Come già evidenziato nella circolare n. 6/2020, nell'ipotesi in cui l'accordo venga siglato soltanto da uno dei soggetti obbligati, **la diffida accertativa perde efficacia soltanto nei suoi confronti acquistando invece valore di titolo esecutivo nei confronti della parte che non abbia aderito all'accordo di conciliazione**. Si raccomanda di evidenziare tali circostanze nel verbale di conciliazione, in particolare nel caso in cui, pur essendo presenti entrambi i soggetti obbligati, soltanto uno abbia inteso siglare l'accordo.

In queste ipotesi, ai fini del recupero delle somme dovute, il lavoratore potrà dunque rivolgersi alternativamente ai due soggetti coobbligati dando esecuzione, nei confronti del primo, alla diffida accertativa e, nei confronti del secondo, al verbale di conciliazione (in questo caso da mettere in esecuzione ai sensi dell'art. 11, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 124/2004). Resta fermo che l'importo massimo che il lavoratore potrà esigere non potrà evidentemente superare quello accertato con la diffida.

Si rappresenta infine che anche nell'eventualità in cui siano formalizzate distinte istanze di conciliazione da parte dei soggetti obbligati, si dovrà assicurare sempre la loro trattazione unitaria in presenza di tutte le parti.

2. Presentazione del ricorso al Direttore dell'ITL

Il datore di lavoro e/o il responsabile solidale presentano ricorso amministrativo al competente Ispettorato territoriale del lavoro.

Il ricorrente è tenuto a notificare il ricorso, unitamente alla diffida accertativa, al lavoratore il quale potrà avere interesse a far valere l'eventuale inerzia dell'Amministrazione qualora non sia deciso nel termine di 60 giorni. Entro i successivi 60 giorni, decorrenti dalla presentazione del ricorso, il Direttore dell'Ufficio è tenuto a decidere se accoglierlo o meno:

- **in caso di accoglimento** la decisione è comunicata ad entrambe le parti e al soggetto obbligato che non abbia presentato ricorso e la diffida non potrà acquistare efficacia di titolo esecutivo nei confronti di alcuno degli obbligati, salvo nell'ipotesi in cui i motivi di doglianza indicati nel ricorso siano riferibili esclusivamente ad una delle parti obbligate (ad es. la decisione di accoglimento attiene alla insussistenza

- del vincolo di solidarietà). In tal caso sarà cura dell'Ufficio istruttore evidenziare nel provvedimento di accoglimento la permanenza dell'efficacia della diffida nei confronti del soggetto estraneo ai vizi denunciati nel ricorso;
- **in caso di rigetto** del ricorso l'Ufficio provvederà a comunicare tale esito al ricorrente e al lavoratore evidenziando che il provvedimento di diffida accertativa ha acquistato efficacia di titolo esecutivo da poter spendere nei confronti del primo. Nella comunicazione al lavoratore l'Ufficio alleggerà l'originale della diffida e la prova della avvenuta notifica al datore di lavoro e all'eventuale obbligato solidale ai fini della successiva esecuzione;
 - **in caso di rideterminazione di una o più voci del credito contenute nell'atto di diffida** il personale ispettivo emanerà un atto di ridetermina conforme alla decisione. L'atto di ridetermina degli importi della diffida accertativa verrà notificato a tutte le parti – avendo cura di allegare al lavoratore anche la documentazione attestante l'avvenuta notifica al datore di lavoro e all'eventuale responsabile in solido – con apposita indicazione in ordine alla sua immediata efficacia esecutiva, atteso l'esaurirsi della facoltà di conciliare o di ricorrere avverso il sottostante accertamento ed il consolidarsi del credito oggetto del ricorso. Si evidenzia che, in particolare in questi casi, la decisione del Direttore deve dare contezza "analitica" delle voci di credito oggetto di accoglimento ai fini della successiva ridetermina degli importi da parte degli ispettori e pertanto appare quantomai necessario che, nella motivazione della diffida, il personale ispettivo descriva sempre il procedimento di calcolo effettuato, indicando l'importo unitario di ciascuna delle voci di emolumento individuate e valorizzate su base mensile nel riepilogo elaborato dal sistema gestionale.

Ove entrambi i soggetti obbligati presentino ricorso, si raccomanda di procedere ad un'unica istruttoria nel merito, fatte salve le questioni attinenti esclusivamente alle rispettive posizioni soggettive.

Si ricorda inoltre che, nelle more della decisione del ricorso, il provvedimento di diffida non potrà acquistare efficacia di titolo esecutivo, anche laddove la decisione intervenga, in casi da ritenersi del tutto eccezionali, successivamente allo scadere dei 60 giorni previsti dalla disposizione.

3. Coesistenza di istanza di conciliazione e ricorso amministrativo

Il legislatore ha previsto l'alternatività dei rimedi in oggetto, per cui la formalizzazione dell'uno esclude la percorribilità dell'altro. Tuttavia, laddove i soggetti obbligati siano due (datore di lavoro e responsabile solidale) appare possibile che gli stessi attivino entro il termine di 30 giorni, l'uno, istanza di conciliazione e l'altro ricorso amministrativo. In tali casi, gli Uffici avranno cura di dare corso, **in via prioritaria, al tentativo di conciliazione esclusivamente tra il lavoratore e il soggetto istante** (senza, quindi, possibilità di estensione al secondo obbligato che ha, invece, proposto il ricorso) **e, una volta definita la conciliazione, al ricorso amministrativo**, ferma restando la necessità di assicurare, ove possibile, il rispetto del termine di 60 giorni per la sua decisione.

A tale proposito si raccomanda di adottare ogni utile misura organizzativa per garantire una efficiente sinergia tra i Processi che abbiano in carico i rispettivi procedimenti al fine di rispettare l'ordine di trattazione e di evitare, altresì, il coinvolgimento nella conciliazione del soggetto che abbia fatto istanza di ricorso.

Si evidenzia che ai fini del ricorso e di tutte le comunicazioni sopra citate è raccomandabile l'utilizzo della posta elettronica certificata al fine di assicurare uno snellimento delle procedure, rispetto alle quali sarà altresì possibile far uso della modulistica che sarà messa a disposizione degli Uffici.

Si anticipa, in allegato alla presente, anche il nuovo format della diffida accertativa al quale il personale ispettivo dovrà conformarsi adeguando – con l'aggiunta dell'eventuale obbligato solidale e delle specifiche sulla modalità di calcolo delle voci di emolumento riconosciute – il modello disponibile su SGIL che già reca

l'aggiornamento del riquadro "Avvertenze" alle intervenute modifiche normative.

A tale ultimo proposito si evidenzia che la procedura di validazione risulterà essere ancora disponibile su SGIL in relazione alle diffide accertative già emesse alla data del 15 settembre u.s. Sul punto si rinvia alle ulteriori precisazioni che vorrà comunicare la Direzione centrale pianificazione, organizzazione, controllo e ICT.

IL DIRETTORE CENTRALE

Dott. Danilo PAPA

Firmato digitalmente da

DANILO PAPA

CN = PAPA DANILO
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro
C = IT

TFR: INDICE DI RIVALUTAZIONE DI NOVEMBRE 2020

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **novembre 2020** pari a **102,0** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 novembre 2020** al **14 dicembre 2020** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **1,3750%**.